

DOCUMENTO GENERALE DI INFORMATIVA RELATIVO AI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO, DI ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI, DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI RIGUARDANTI UNO O PIU' STRUMENTI FINANZIARI, DI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI FINANZIARI E DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Gentile Cliente o potenziale Cliente, attraverso il presente documento è intenzione di questa Banca fornirLe, in una forma comprensibile, indicazioni appropriate affinché Lei possa ragionevolmente comprendere la natura dei servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti (nel prosieguo anche i "Servizi").

A tal fine ed onde permetterLe di prendere le Sue decisioni in materia di investimenti in modo consapevole, Le verranno di seguito comunicate, ai sensi degli artt. da 46 a 50 del Regolamento delegato (UE) 2017/565, opportune informazioni concernenti: a) questa Banca ed i Servizi; b) le principali clausole contrattuali che regolano i Servizi; c) la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela, nonché il pertinente sistema di indennizzo degli investitori o di garanzia dei depositi; d) i tipi specifici di strumenti finanziari interessati dai Servizi ed i rischi ad essi connessi; e) i costi e gli oneri relativi ai Servizi.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA BANCA ED AI SUOI SERVIZI

Le seguenti informazioni, di carattere generale, Le consentiranno di comunicare efficacemente con noi e di avere una chiara conoscenza della nostra Banca. Ci presentiamo: la nostra esatta denominazione è Banco di Sardegna SpA - con sede legale in Cagliari - c.a.p. 09100 - viale Bonaria n. 33. - Sede Amministrativa e Direzione Generale a Sassari - Piazzetta Banco di Sardegna, 1 - c.a.p. 07100 - Telefono: 079 226000 - sito internet www.bancosardegna.it.

Facciamo parte del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., che, attualmente, risulta costituito, oltre che dalla Capogruppo BPER Banca S.p.A., dalle seguenti banche: Banca di Sassari S.p.A., Banca popolare dell'Emilia Romagna (Europe) International s.a., Cassa di Risparmio di Bra, Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. Il Banco di Sardegna come azienda di credito nasce con la legge 11.4.1953, n. 298. La sua rete di sportelli peraltro ha origini molto più antiche: essa si fa risalire ai vecchi Monti di Soccorso del XVIII secolo. Il Banco di Sardegna ha origini infatti da trasformazioni e fusioni successive di preesistenti istituzioni creditizie con competenze prevalentemente limitate all'agricoltura: le Sezioni autonome di Cagliari e di Sassari della Cassa adempriale (fondata nel 1897), le Casse Provinciali di Credito Agrario di Cagliari e di Sassari (fondate nel 1920), l'Istituto di Credito Agrario per la Sardegna (fondato nel 1928) e il Banco di Sardegna (fondato nel 1944). In data 3 agosto 1992 mediante conferimento dell'azienda bancaria da parte del Banco di Sardegna Istituto di credito di diritto pubblico, veniva costituito il Banco di Sardegna S.p.A. che nel 2001 entrava a far parte del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. Il Banco di Sardegna ha attualmente circa 360 sportelli dislocati in Sardegna e circa 30 dislocati nella penisola. Al Banco di Sardegna, quale sub-holding nell'ambito del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A., è attribuito il coordinamento delle Società da essa controllate.

Nell'ambito delle proprie strutture, sia di direzione centrale che periferiche, nel costante obiettivo di migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti alla clientela, anche in considerazione della complessità dei mercati finanziari globali e degli strumenti finanziari ivi trattati, abbiamo strutturato una serie di processi organizzativi a supporto dell'operatività posta in essere con la clientela. Tali processi, in continua evoluzione ed affinamento, si pongono quale obiettivo di assistere il Cliente nelle diverse fasi che caratterizzano il ciclo di vita di ogni investimento finanziario. I presidi operativi, organizzativi, informatici e di controllo, oltre ad essere conformi alla normativa vigente, mirano all'obiettivo di rendere le scelte della Clientela sempre più consapevoli e rispettose delle loro reali esigenze. A tal fine sottolineiamo, tra l'altro, di aver avviato investimenti in ambito informatico e delle risorse umane che hanno determinato (a) un ampio ed articolato piano di formazione professionale dei nostri dipendenti, continuamente aggiornato e rivisto nei contenuti; (b) la predisposizione di modelli di servizio interni tendenti a consentire un sempre maggior livello di personalizzazione del rapporto; (c) lo sviluppo costante di diverse piattaforme informatiche che consentono ai nostri operatori di fornire alla Clientela nel tempo un'assistenza sempre qualificata.

Nello svolgimento del rapporto con noi, Lei potrà utilizzare la lingua italiana. Nella medesima lingua Le verrà fornito qualsiasi tipo di informazione a noi richiesta e sarà redatto qualsiasi tipo di documento.

Le comunicazioni con noi, inerenti la prestazione dei Servizi, avvengono, di norma, in forma scritta con archiviazione del supporto cartaceo, salvo particolari casi quali, nel conferimento degli ordini da parte della Clientela, l'utilizzo di strumenti telematici in grado di archiviare le informazioni su supporto duraturo o l'utilizzo del telefono con conseguente registrazione della conversazione su nastro magnetico o

altro supporto equivalente.

Siamo autorizzati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei relativi servizi accessori, così come previsti nel D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (cosiddetto "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), dalla Banca d'Italia, avente sede in Roma, Via Nazionale n. 91, www.bancaditalia.it, che, congiuntamente con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob, avente sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3, www.consob.it, rappresentano le autorità che esercitano la vigilanza sulla nostra attività.

Può trovare alla successiva sezione "Estratto delle principali clausole contrattuali che regolano i Servizi", la descrizione della natura, della frequenza e delle caratteristiche della documentazione che Le invieremo a corredo delle eventuali operazioni che effettuerà con noi.

Abbiamo adottato ogni ragionevole misura per identificare i conflitti di interesse che possano insorgere al momento della prestazione di un servizio o di un'attività d'investimento o di un servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi, anche in relazione a rapporti di Gruppo Bancario. Questi conflitti d'interesse possono insorgere tra la Banca ed il Cliente, ovvero tra Clienti diversi, anche in relazione a rapporti di Gruppo Bancario. Nell'identificazione dei conflitti di interesse viene, altresì, considerata la posizione dei componenti degli organi aziendali, dei dirigenti, dei dipendenti, dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede e degli altri soggetti individuati eventualmente dalla normativa vigente (nel prosieguo anche "Soggetti rilevanti" o "Soggetto rilevante"). Rilevano, inoltre, eventuali legami di controllo o partecipazione, diretta o indiretta, con soggetti esterni al Gruppo Bancario. Ai fini della identificazione di tali conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievole per il Cliente, la Banca considera se possa trovarsi in una delle seguenti situazioni: realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del Cliente; essere portatrice di un interesse, nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, distinto da quello del Cliente; avere un incentivo, finanziario o di altra natura, a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quello per il quale è prestato il servizio; svolgere la medesima attività del Cliente; ricevere o poter ricevere da un soggetto diverso dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

In relazione a ciò, la Banca ha adottato misure per gestire tali conflitti elaborando una strategia (c.d. "policy sui conflitti di interesse") che prevede l'adozione di misure organizzative tali da tutelare gli interessi del Cliente. Queste misure assicurano che i Soggetti rilevanti della Banca, impegnati in differenti attività potenzialmente in conflitto con gli interessi del Cliente, svolgano tali attività in modo indipendente.

A tal fine la Banca ha adottato misure e procedure volte a: impedire o controllare lo scambio di informazioni tra Soggetti rilevanti della Banca quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi del Cliente; garantire la vigilanza separata dei Soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente al quale il servizio è prestato; eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni di quei Soggetti rilevanti che svolgono in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto d'interesse; impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un Soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori; impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

La Banca controlla con periodicità annuale l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.

Nel caso in cui le misure e le procedure adottate dalla Banca non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che un potenziale conflitto non arrechi danno agli interessi del Cliente, la Banca informerà il Cliente della natura generale e delle fonti del conflitto, nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi, prima della prestazione del servizio o dell'attività d'investimento o del servizio accessorio o della combinazione di tali servizi, anche in relazione a rapporti di Gruppo Bancario.

Su Vostra richiesta, provvederemo a fornirVi copia della sopra menzionata policy sui conflitti di interesse.

Abbiamo altresì adottato una strategia di esecuzione degli ordini (c.d. "execution policy"), nei casi di esecuzione diretta degli stessi da parte del Banco di Sardegna SpA, ed una strategia di trasmissione degli ordini (c.d. "transmission policy"), nei casi, invece, di loro inoltro a soggetti terzi (c.d. "broker"). Detti soggetti, a loro volta, devono adottare una propria strategia di esecuzione la cui coerenza con la nostra strategia di trasmissione è periodicamente monitorata. Conseguentemente le sedi di esecuzione (c.d. "execution venue") dei Suoi ordini saranno rappresentate dal Banco di Sardegna SpA, nei casi di esecuzione diretta degli ordini, dalle numerose sedi sulle quali operano i broker, nei casi di trasmissione agli stessi degli ordini.

Per maggiori dettagli circa le strategie citate, può richiederci gli appositi documenti

aggiornati rivolgendosi a qualsiasi dipendenza della Banca.

Classificazione dei Clienti, Profilazione degli stessi e Tutele

La normativa vigente prevede la classificazione della Clientela in tre distinte categorie: i Clienti al dettaglio (individui, rispetto ai successivi, come categoria "residuale"), i Clienti professionali (precisamente definiti in appositi allegati della normativa) e le controparti qualificate (anch'esse espressamente profilate dalla normativa ed aventi caratteristiche contigue a quelle dei Clienti professionali).

I Clienti professionali si distinguono, tra quelli "professionali di diritto" e quelli "professionali su richiesta". I primi sono tali per effetto della propria natura giuridica e/o dell'attività svolta, ovvero in quanto imprese di grandi dimensioni ("di diritto per dimensione"). I secondi sono invece rappresentati da coloro che, non avendo i requisiti per rientrare tra i primi, richiedono espressamente tale profilo. La classificazione "su richiesta" esige una valutazione delle caratteristiche del Cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i "Clienti professionali", anche solo limitatamente ad alcuni servizi o con riferimento a determinati strumenti finanziari o a specifici prodotti od operazioni, sempre di concerto con la Banca.

La suddivisione è molto importante poiché comporta principalmente una diversa applicazione del livello di tutela che la normativa ha previsto. Schematicamente, al Cliente al dettaglio, che costituisce, numericamente, la maggior parte dei Clienti della nostra Banca, è abbinata la massima tutela; al Cliente professionale e alla Controparte qualificata quella che potremmo definire "una tutela ridotta".

I livelli di tutela sono principalmente rappresentati dalla valutazione che la Banca deve effettuare dell'"adeguatezza" e dell'"appropriatezza" dei servizi o degli strumenti finanziari o delle singole operazioni / serie di operazioni rispetto al profilo del Cliente.

La finalità della valutazione di adeguatezza e della verifica di appropriatezza, che trovano applicazione in riferimento a servizi di investimento diversi, è quella di verificare, nell'interesse del Cliente, che i servizi di investimento e/o gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni da eseguirsi nell'ambito degli stessi servizi, siano adatti al Cliente o potenziale Cliente.

Per valutare l'adeguatezza, applicabile ai servizi di investimento della consulenza in materia di investimento o di gestione di portafogli, la Banca deve raccogliere informazioni in merito alle conoscenze, alle esperienze, alla situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite, , agli obiettivi, inclusa la tolleranza al rischio ed all'orizzonte temporale d'investimento del Cliente. Evidenziamo che le informazioni fornite dal Cliente in fase di profilatura costituiscono elemento essenziale per una corretta valutazione di adeguatezza e che è, pertanto, dovere del Cliente fornire informazioni complete, puntuali, veritiere ed aggiornate, nonché informare tempestivamente l'intermediario di eventuali variazioni rilevanti. Il mancato ottenimento o l'ottenimento incompleto delle predette informazioni, così come la presenza d'informazioni dalla stessa giudicate come manifestamente superate, inesatte e/o incomplete, determinano l'astensione della Banca dalla prestazione del Servizio di Consulenza di Portafoglio.

Per la verifica dell'appropriatezza, invece, la Banca chiede ai Clienti unicamente le informazioni utili a definire la conoscenza e l'esperienza dello stesso Cliente. In altre parole, l'appropriatezza valuta più semplicemente se il Cliente, sempre sulla base delle informazioni da lui rilasciate, possiede quel livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento finanziario o il servizio richiesto comporta. L'appropriatezza si applica ai servizi di investimento di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari e di collocamento di strumenti finanziari.

In proposito abbiamo predisposto il "Questionario per la profilazione del Cliente"¹ che Le verrà sottoposto qualora decidesse di operare con noi ovvero, comunque, nel tempo qualora Lei sia già nostro Cliente. La invitiamo quindi a prestare la massima attenzione alle domande che Le verranno poste nel suo esclusivo interesse, e Le chiediamo, fin d'ora, di aggiornarci sulle future eventuali variazioni che dovessero intervenire con riferimento ai dati da Lei comunicati.

La nostra Banca, quando opera con Clienti professionali (e in ciò si sostanzia una minor tutela rispetto a quella prevista per il Cliente al dettaglio), non effettua la verifica di appropriatezza e può non raccogliere le informazioni relative ai parametri di conoscenza ed esperienza, anche ai fini dell'adeguatezza, per effetto della presunzione normativa che indica come il Cliente professionale possieda le esperienze, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Nessuna verifica di appropriatezza o valutazione di adeguatezza viene effettuata nei confronti di controparti qualificate.

Altre tutele collegate alla diversa classificazione della Clientela sono relative a maggiori o minori obblighi di informazioni verso l'Investitore, con particolare riferimento alla strutturazione del contratto e agli obblighi di reportistica verso il Cliente.

Per maggiori dettagli La rimandiamo alle norme indicate nella sezione "Estratto delle principali clausole contrattuali che regolano i Servizi" dove le peculiari tutele applicabili al Cliente al dettaglio sono puntualmente specificate, mentre ove abbiamo utilizzato il termine "Cliente", le previsioni contrattuali sono riferibili

anche al Cliente professionale.

Preme sottolineare che ai fini di quanto qui esposto, il Cliente, previo nostro consenso, ha la possibilità di richiedere, per iscritto, una diversa classificazione rispetto a quella inizialmente assegnata, anche solo limitatamente ad alcuni servizi o con riferimento a determinati strumenti finanziari o a specifici prodotti od operazioni.

ESTRATTO DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO I SERVIZI

Conferimento degli ordini

La Banca svolge le attività riguardanti i Servizi di Negoziazione per conto proprio, di Esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di Ricezione e Trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari ed di Collocamento di strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni e dei relativi regolamenti di attuazione. Nella prestazione delle predette attività, la Banca, che ordinariamente opera in nome e per conto del Cliente, è espressamente autorizzata, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del citato decreto, ad agire in nome proprio e per conto del Cliente.

Gli ordini sono impartiti alla Banca, di norma, per iscritto, anche attraverso Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede a tal fine autorizzati, ovvero telefonicamente, ovvero tramite tecniche di comunicazione a distanza, ovvero tramite rete telematica, ovvero ancora attraverso altra diversa modalità tra quelle previste di volta in volta dalla vigente normativa che consenta in ogni caso di riferire in maniera univoca al Cliente gli ordini impartiti, anche mediante l'utilizzo di dispositivi tecnico-informatici del Cliente e/o della Banca, secondo le regole che ne disciplineranno di volta in volta il funzionamento. A tal ultimo riguardo, gli ordini potranno essere impartiti alla Banca mediante l'utilizzo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di dispositivi di firma digitale, di tavoletta grafometrica, mediante conferma attraverso password generata dal sistema e comunicata al cliente (- cd. one time password - OTP - etc.); quest'ultima (OTP) potrà anche riguardare più ordini cumulati. All'atto del ricevimento dell'ordine scritto la Banca od il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede rilascia apposita attestazione contenente tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Qualora l'ordine sia impartito telefonicamente, le attestazioni saranno registrate su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. In caso di ordine impartito tramite rete telematica ovvero al Consulente attraverso i dispositivi tecnico-informatici di cui sopra, l'attestazione dello stesso è prodotta attraverso procedure all'uopo predisposte, che consentono la registrazione e l'archiviazione su supporto duraturo della relativa evidenza. Tale evidenza fa piena prova dell'ordine impartito. Una copia delle registrazioni e delle conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, per il periodo normativamente previsto, su richiesta dello stesso. Il Cliente si dichiara consapevole del fatto che in caso di sospensione degli ordini ai sensi dell'art. 30, c. 6 TUF, l'operazione potrebbe essere eseguita a condizioni economiche, anche significativamente differenti, rispetto a quelle note al momento del conferimento dell'ordine, impegnandosi irrevocabilmente il Cliente a non sollevare alcuna contestazione al riguardo.

La Banca, anteriormente all'esecuzione dell'ordine disposto dal Cliente, è tenuta a consegnare al medesimo la documentazione contenente le informazioni chiave per l'investitore e le informazioni sui costi e gli oneri connessi.

In caso di ordine impartito telefonicamente, la Banca informa il Cliente circa i costi e gli oneri connessi all'operazione nel corso della telefonata registrata, fornendo successivamente al medesimo la documentazione al riguardo.

La Banca al fine di adempiere agli obblighi di segnalazione alle competenti autorità, è tenuta ad identificare i soggetti per conto dei quali esegue ordini, istruzioni ed effettua operazioni, specificando i codici identificativi di chi le abbia disposte. Ai fini di tali segnalazioni la Banca necessita del c.d. codice NIC (National Identification Code) del Cliente quando persona fisica; la Banca necessita del c.d. codice LEI (Legal Entity Identifier) del Cliente quando diverso da persona fisica o laddove il Cliente sia una persona fisica che agisce nell'esercizio di un'attività economico-imprenditoriale. Il Cliente è tenuto a fornire alla Banca tali codici (LEI/NIC) ed a segnalare prontamente alla stessa eventuali modifiche. L'acquisizione, il rinnovo e il mantenimento del codice LEI rientrano nell'esclusiva determinazione e responsabilità del Cliente, con ogni onere e costo a suo carico. Il Cliente è consapevole che la Banca non potrà dare seguito ad un ordine oggetto degli obblighi di segnalazione nel caso in cui la stessa non disponga dei predetti codici identificativi ovvero detti codici siano invalidi.

Offerta fuori sede e conclusione del contratto a distanza. Promozione e collocamento a distanza.

La Banca può effettuare l'offerta fuori sede di cui all'art. 30 TUF, per tale intendendosi la promozione e il collocamento presso il pubblico di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze della Banca medesima, per il tramite di Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ovverosia le persone fisiche iscritte all'albo di cui all'art. 31, c. 4 TUF e, in caso di

¹ Per questionario per la profilazione del Cliente si intende il questionario che la Banca sottopone alla Clientela al fine di raccogliere le informazioni - quanto meno in termini di conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, obiettivo ed orizzonte temporale di investimento,

situazione finanziaria - che si rendono necessarie alla corretta attribuzione del profilo finanziario della Clientela medesima.

offerta fuori sede di prodotti assicurativi, altresì iscritte al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi) che esercitano professionalmente l'offerta fuori sede come dipendenti, agenti o mandatari della Banca. In caso di offerta fuori sede, al momento del primo contatto, il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede è tenuto a consegnare al Cliente il documento informativo sulle principali regole di comportamento del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede (All. 4 del Regolamento Intermediari Consob n.20307/2018) e copia della dichiarazione redatta dalla Banca da cui risultino gli elementi identificativi della stessa, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, nonché l'indirizzo a cui inviare la dichiarazione di recesso del Cliente. In deroga a quanto previsto dall'art. 159 comma 5 del Regolamento Intermediari è fatto divieto al Cliente di consegnare al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede: a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati alla Banca ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a); c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore della Banca. È fatto divieto al Cliente di consegnare al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede denaro contante o mezzi di pagamento al portatore o intestati o girati a favore del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede stesso. In caso di violazione della presente disposizione, il Cliente si assume ogni responsabilità conseguente. La sottoscrizione del contratto può avvenire inoltre attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza secondo le modalità di volta in volta rese disponibili dalla Banca.

In caso di conclusione del contratto fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del Cliente relativamente ai Servizi di Collocamento (intendendosi per tale il servizio di investimento di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o di collocamento di strumenti finanziari con o senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente che ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari, tempo per tempo offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture e/o i Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei quali si avvale) e al Servizio di Negoziazione per conto proprio (intendendosi per tale il servizio di investimento in forza del quale la Banca, in relazione ad ordini provenienti dal Cliente, vende allo stesso Cliente strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal medesimo ossia operando in "contropartita diretta"), l'efficacia del contratto, nonché delle predette singole disposizioni è sospesa ai sensi dell'art. 30, c. 6 TUF per un periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può recedere dal contratto, limitatamente ai Servizi di Investimento interessati, e/o dalle singole operazioni, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, facendo pervenire alla Banca o al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede una apposita comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di conclusione del contratto a distanza o di sottoscrizioni a distanza, effettuate al prezzo fisso stabilito per il periodo di offerta, di OICR, di titoli di capitale o di obbligazioni, e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del contratto, nonché delle predette sottoscrizioni è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal contratto, nonché dalle specifiche operazioni sopra descritte, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il predetto termine di 14 giorni è esteso a 30 giorni qualora il contratto abbia ad oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e le operazioni aventi ad oggetto schemi pensionistici individuali.

La Banca, in mancanza di opposizione manifestata per iscritto dal Cliente, ha facoltà di procedere alla promozione e al collocamento di prodotti finanziari nonché di servizi e attività di investimento mediante tecniche di comunicazione a distanza quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il proprio sito internet, la posta elettronica, la posta elettronica certificata, il telefono, le applicazioni software su smartphone, pc e tablet e/o le altre tecniche di comunicazioni a distanza di volta in volta previste dalla vigente normativa. Conseguentemente, in mancanza di opposizione manifestata per iscritto dal Cliente, la Banca assumerà: i) che il Cliente acconsenta ad essere contattato dalla medesima attraverso qualsiasi tecnica di comunicazione a distanza; ii) che il Cliente ritenga comunque valide e al medesimo opponibili tutte le opzioni prescelte e/o le istruzioni da quest'ultimo conferite nell'ambito dell'utilizzo delle predette tecniche di comunicazione a distanza (ivi compresi meccanismi di c.d. point and click).

Esecuzione degli ordini

Nell'eseguire tempestivamente gli ordini ricevuti, la Banca agisce in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi del Cliente ed adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alle probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura dell'ordine o a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della esecuzione di quest'ultimo.

In tal senso la Banca identifica, per ciascuna categoria di strumenti finanziari, i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi in ragione delle strategie di esecuzione

(c.d. execution policy) adottate dai medesimi. Tali soggetti, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, dovranno tenere conto dei fattori sopra enunciati, applicando la propria strategia di esecuzione degli ordini.

Nel caso in cui la Banca esegua direttamente gli ordini relativi agli strumenti finanziari, la Banca si impegna a seguire, al fine di ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente, le previsioni contenute nella strategia di esecuzione degli ordini (c.d. execution policy) dalla stessa predisposta e contenuta in un apposito documento, consegnato al Cliente e approvato dal medesimo. Detta strategia tiene conto dei fattori già sopra elencati.

Il Cliente acconsente circa la possibilità che gli ordini possano essere eseguiti al di fuori di una sede di negoziazione.

Il miglior risultato possibile per il **Cliente al dettaglio** è determinato, ai sensi dell'art. 27 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II) in termini di corrispettivo totale, che è costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione, che includono tutte le spese sostenute dal Cliente che sono direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione ed il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine.

Il Cliente ha facoltà di impartire, in ogni tempo, istruzioni specifiche per l'esecuzione di particolari operazioni, ivi compresa l'esecuzione di operazioni fuori dai mercati regolamentati o da sistemi multilaterali di negoziazione. Le istruzioni di cui sopra devono essere dal Cliente comunicate in forma scritta alla Banca.

Ogni qual volta esistano istruzioni specifiche impartite dal Cliente, la Banca è tenuta, fatto salvo quanto previsto in caso di operazioni inappropriate, ad eseguire l'ordine seguendo tali disposizioni. In tale eventualità i soggetti ai quali gli ordini sono trasmessi, o la Banca quando esegua direttamente tali ordini, non potranno, con riferimento ai fattori di esecuzione interessati dalle istruzioni specifiche dell'ordine impartito dal Cliente, applicare la strategia di esecuzione prevista da ognuno di essi e, di conseguenza, adottare tutte le misure ragionevoli in essa contenute per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente nel dare corso all'ordine o ad un aspetto specifico dell'ordine. La Banca è tenuta comunque a rispettare i propri obblighi di esecuzione alle condizioni migliori per quanto riguarda eventuali parti o aspetti dell'ordine del Cliente per i quali non siano state impartite specifiche istruzioni.

In caso di recesso dal contratto o di qualsiasi causa di estinzione del rapporto, restano pienamente validi gli ordini impartiti, ma non ancora eseguiti, anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso o al verificarsi dell'estinzione, fatto salvo il caso di recesso della Banca per giustificato motivo.

La Banca informa il **Cliente al dettaglio** circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

La Banca non è, comunque, responsabile della mancata o tardiva esecuzione degli ordini dovuta a cause ad essa non imputabili o, comunque, indipendenti dalla stessa. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente della impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

In caso di ordini relativi ad operazioni di collocamento, qualora la Banca rivesta il ruolo di responsabile del collocamento e/o ruolo assimilabile ovvero di collocatore, provvede alla gestione degli ordini del Cliente nel rispetto delle norme applicabili. Nell'eventualità, invece, in cui essa non abbia alcun ruolo nel consorzio di collocamento e/o di garanzia, trasmette gli ordini agli intermediari identificati. In entrambi i casi la Banca si obbliga a consegnare al Cliente, nei casi di obbligatorietà o di richiesta dello stesso, la documentazione informativa prescritta e a verificare, per quanto spettante, che le procedure previste per l'offerta siano rispettate.

È facoltà della Banca, in presenza di giustificato motivo, non eseguire o trasmettere l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso. In particolare, in relazione alle normative generali e fiscali di alcuni paesi e mercati esteri, l'accettazione o l'esecuzione dell'ordine può essere subordinata alla sottoscrizione di documentazione integrativa dei contratti principali.

È facoltà della Banca trattare l'ordine di un Cliente in aggregazione con l'ordine di un altro Cliente. Al tal fine la Banca adotta procedure affinché: (a) sia improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei Clienti i cui ordini vengono aggregati, (b) il Cliente sia informato che l'effetto dell'aggregazione potrebbe andare a suo discapito in relazione ad un particolare ordine, (c) sia stabilita ed applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda, in termini sufficientemente precisi, una ripartizione corretta degli ordini aggregati e delle operazioni.

Nell'ambito del Servizio di Collocamento e nella distribuzione di strumenti finanziari e di prodotti finanziari della Banca o di società terze, la Banca si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente, e del Responsabile del collocamento, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa e dalla documentazione di offerta, copia della quale è fornita al cliente e/o messa a sua disposizione in base a quanto stabilito dalla normativa.

Attività di ricezione e trasmissione ordini

La Banca, nel prestare il Servizio di Ricezione e Trasmissione degli ordini, agisce in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi del Cliente ed adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per quest'ultimo, avendo riguardo ai fattori ed ai criteri già elencati al precedente

paragrafo “Esecuzione degli ordini”. In particolare, la Banca adotta una strategia di trasmissione degli ordini che identifica, per ciascuna categoria di strumenti, l’elenco dei soggetti negozianti ai quali gli ordini vengono trasmessi. In ogni caso, qualora l’ordine provenga da un Cliente al dettaglio, il miglior risultato possibile per lo stesso è determinato, ai sensi dell’art. 27 della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), in termini di corrispettivo totale.

Servizio di consulenza in materia di investimenti e valutazione di adeguatezza in relazione a operazioni specifiche.

La Banca presta obbligatoriamente il Servizio di Consulenza di portafoglio in materia di investimenti ogni qual volta raccomandi al Cliente l’acquisto, la sottoscrizione o la vendita di un determinato prodotto finanziario.

La Banca valuterà l’adeguatezza dell’operazione ai sensi dell’articolo 40 del Regolamento Intermediari, senza quindi effettuare la valutazione dell’impatto dell’operazione sul portafoglio di investimento del Cliente nei seguenti casi:

a) operazioni straordinarie su strumenti finanziari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumenti di capitale e offerte pubbliche di scambio), per le quali il Cliente vanta diritti già maturati. In tal caso la Banca racconderà tali operazioni unicamente qualora la valutazione di adeguatezza abbia esito positivo. Qualora invece il Cliente, di propria iniziativa, richieda alla Banca l’esecuzione dell’operazione, quest’ultima provvederà comunque ad effettuare la valutazione di adeguatezza della predetta operazione, comunicandone al Cliente l’esito. A seguito di esito negativo di tale valutazione, il Cliente potrà confermare espressamente la propria volontà di dare ugualmente corso all’operazione;

b) operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati non quotati in mercati regolamentati (c.d. OTC, o “over the counter”), per le quali la Banca presta sempre di propria iniziativa il servizio di consulenza in materia di investimenti.

Fatto salvo quanto sopra precisato, in caso di mancata sottoscrizione del Servizio di Consulenza di Portafoglio, il Cliente potrà unicamente operare di propria iniziativa attraverso il canale di Trading on line e telefonico, con valutazione da parte della Banca della sola appropriatezza.

Servizio di Consulenza di Portafoglio in materia di investimenti – Definizioni e Oggetto del Servizio

Definizioni

Servizio di Consulenza di Portafoglio

Il servizio di consulenza di portafoglio in materia di investimenti (di seguito anche il “Servizio di Consulenza di Portafoglio”) consiste nella formulazione di raccomandazioni personalizzate al Cliente riguardo a singole operazioni o serie di operazioni aventi ad oggetto prodotti finanziari nonché linee di gestione, tempo per tempo incluse nel catalogo prodotti della Banca nell’ambito del servizio di gestione di portafogli, facenti parte del perimetro di Consulenza come di seguito definito.

Portafoglio d’Investimento

Per portafoglio d’investimento (di seguito anche il “Portafoglio d’Investimento”) si intendono tutti i prodotti finanziari (ivi compresi i prodotti emessi da imprese di assicurazione di cui all’art. 1 comma 1, lett. w-bis. 3) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998), servizi d’investimento, strumenti del mercato monetario e depositi di contante vincolati riferibili, presso la Banca, ai rapporti e/o servizi tempo per tempo intestati al Cliente che sottoscrive le presenti disposizioni, ad esclusione degli strumenti finanziari derivati quotati e non quotati.

Raccomandazione personalizzata

Una raccomandazione si definisce personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente e si basa su un rapporto bilaterale che ha come presupposto la conoscenza delle sue specifiche caratteristiche ed esigenze d’investimento, risultanti tra l’altro dal Questionario per la Profilazione del Cliente. In particolare, con riferimento al Servizio di Consulenza di Portafoglio, una raccomandazione (di seguito anche la “Raccomandazione”) può essere articolata in una o più operazioni considerate, nel loro insieme, come adatte per il Cliente.

Consulenza generale / generica

Non rientrano nel Servizio di Consulenza le raccomandazioni diffuse dalla Banca al pubblico mediante canali di distribuzione (c.d. Consulenza generale), prive come tali del requisito della personalizzazione, né quelle che si sostanziano nel fornire al Cliente raccomandazioni generiche su tipi di prodotti finanziari e non, quindi, su uno specifico prodotto finanziario (c.d. Consulenza generica).

Prodotti branded

Per prodotti branded liquidi e illiquidi (di seguito anche i “Prodotti Branded”) si intendono tutti i prodotti finanziari a marchio della Banca e/o di altra Società del Gruppo Bper, o i prodotti per i quali la Banca percepisce utilità, intendendosi per utilità un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite. Devono intendersi ricomprese nella definizione di Prodotti Branded, anche le linee di gestione patrimoniale tempo per tempo incluse nel catalogo prodotti della Banca nell’ambito del servizio di gestione di portafogli.

Prodotti finanziari illiquidi

Per i prodotti finanziari illiquidi (di seguito anche i “Prodotti Finanziari Illiquidi”), come da Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 Marzo 2009, si intendono “quelli che determinano per l’investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative, ossia tali da

riflettere, direttamente o indirettamente, una pluralità di interessi in acquisto e in vendita”. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la Banca ha individuato come prodotti finanziari illiquidi le polizze assicurative a contenuto finanziario (polizze di ramo V e III fatti salvi, per queste ultime, i casi in cui ricorrano condizioni di pronta ed efficiente liquidabilità dell’investimento) e i prodotti derivati non quotati (c.d. derivati OTC). Si fa altresì rimando a quanto previsto a riguardo nel “Documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti”.

Prodotti finanziari liquidi

Per prodotti finanziari liquidi si intendono tutti quelli non ricompresi nella definizione di Prodotti Finanziari Illiquidi.

Prodotti finanziari complessi

Per prodotti finanziari complessi (di seguito anche “Prodotti Finanziari Complessi”) si intendono quei prodotti finanziari connotati da profili di complessità elevata e che, per tale caratteristica, possono accrescere le difficoltà di comprensione delle caratteristiche degli investimenti e sono pertanto idonei a pregiudicare la capacità di assumere consapevoli decisioni di investimento e di monitoraggio nel tempo dello stesso. Tali prodotti sono oggetto della Comunicazione Consob n. 97996 del 22 dicembre 2014, dove ne vengono elencate, a scopo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune categorie. Si fa altresì rimando a quanto previsto a riguardo nel “Documento generale di informativa relativo al servizio di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti”.

Perimetro di Consulenza

Per perimetro di consulenza (di seguito anche il “Perimetro di Consulenza”) si intende l’insieme di prodotti finanziari e/o Servizi di Investimento sul quale la Banca, avendo a riferimento operazioni di acquisto o sottoscrizione e/o collocamento, presta il Servizio di Consulenza di Portafoglio. Esso comprende: a) Prodotti Branded liquidi e illiquidi; b) Titoli di Stato e obbligazioni: in questa tipologia devono intendersi ricompresi solo i Titoli di Stato e le obbligazioni con rating almeno pari ad investment grade, negoziati sui principali mercati italiani (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: MOT, EuroMot, Hi – MTF, Euro Tlx) e denominati nelle principali valute relative ai mercati maggiormente significativi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Euro, Dollaro Americano, Sterlina Inglese, Yen); c) Titoli azionari: in questa tipologia devono intendersi ricompresi solo azioni negoziate sui principali mercati italiani (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: MTA, MTA International) e denominate nelle principali valute relative ai mercati maggiormente significativi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Euro, Dollaro Americano, Sterlina Inglese, Yen); d) ETF-ETC-ETN senza effetto leva (che replicano l’andamento del sottostante senza l’utilizzo di moltiplicatori della performance, intendendosi per sottostante l’indice o lo strumento finanziario a cui l’ETF /ETC/ETN è legato): in questa tipologia devono intendersi ricompresi solo prodotti negoziati sui principali mercati italiani (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: ETF Plus) e denominati nelle principali valute relative ai mercati maggiormente significativi (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: Euro, Dollaro Americano, Sterlina Inglese, Yen); e) Prodotti finanziari in collocamento da parte della Banca (per la sola durata del periodo di collocamento), ivi compresi i Prodotti Finanziari Illiquidi di terzi.

Progetto di investimento

Per Progetto di investimento si intende la prestazione del Servizio di Consulenza di Portafoglio relativamente a una porzione del Portafoglio di Investimento del Cliente alla quale, sulla base delle finalità e delle esigenze finanziarie manifestate dallo stesso, è possibile associare uno specifico obiettivo e una correlata strategia di investimento.

Rischio di mercato

Per rischio di mercato (di seguito anche il “Rischio di Mercato”) si intende il rischio che il valore degli strumenti in portafoglio si riduca a causa di variazioni di condizioni di mercato (come la volatilità dei prezzi azionari, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio). Tale rischio è stimato mediante il Value at Risk percentuale del titolo/portafoglio ossia la perdita massima collegata all’investimento (in percentuale del valore dello stesso) in un determinato orizzonte temporale e a fronte di un certo livello di probabilità.

Rischio di credito

Per rischio di credito (di seguito anche il “Rischio di Credito”) si intende il rischio che la controparte si trovi in una situazione di dissesto finanziario che non le permette di adempiere ai propri obblighi o di farlo solo in parte. La misura di riferimento utilizzata per esprimere tale rischio è l’Expected Loss, ossia il valore atteso della perdita dovuta ad una potenziale situazione di insolvenza da parte dell’emittente del titolo.

Rischio di concentrazione

Per rischio di concentrazione (di seguito anche il “Rischio di Concentrazione”) si intende il rischio di una eccessiva esposizione in strumenti finanziari emessi da un medesimo emittente. Tale rischio è misurato in relazione ad azioni, obbligazioni, certificates e warrant. Si intende altresì il rischio di una eccessiva esposizione in Prodotti finanziari complessi.

L’oggetto del Servizio di Consulenza di Portafoglio consiste nella formulazione di

Raccomandazioni che possono consentire al Cliente di: compiere attività di acquisto e/o sottoscrizione di un determinato prodotto finanziario; effettuare conferimenti e/o cambi di linea nell'ambito del servizio di gestione di portafogli; compiere operazioni contestuali di investimento e disinvestimento; effettuare disinvestimenti; mantenere il portafoglio in essere.

Il Servizio di Consulenza di Portafoglio è prestato dalla Banca su base non indipendente, tenuto conto di quanto previsto al paragrafo "Incentivi percepiti dalla Banca per il servizio di collocamento di O.I.C.R. e Prodotti Finanziari Assicurativi". La consulenza erogata dalla Banca è basata su un'analisi del mercato ampia delle varie tipologie di strumenti finanziari, facendosi al riguardo rimando alla sopra richiamata definizione di "Perimetro di Consulenza".

Non rientrano nel Servizio di Consulenza di Portafoglio le raccomandazioni, anche personalizzate, aventi ad oggetto prodotti diversi dai prodotti finanziari, ovvero aventi ad oggetto operazioni appartenenti a categorie diverse da quelle di cui sopra (quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scambio e riscatto di prodotti finanziari, pronti contro termine, operazioni di natura straordinaria/esercizio di qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare). Sono altresì escluse dal Servizio di Consulenza di Portafoglio operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati quotati e non quotati.

In relazione ad operazioni aventi ad oggetto Prodotti Finanziari Illiquidi di terzi non in collocamento e Prodotti Finanziari Complessi di terzi, la Banca non presta il Servizio di Consulenza di Portafoglio, provvedendo, però, ad effettuare una Valutazione di Adeguatezza solo a seguito della richiesta da parte del Cliente di esecuzione di un'operazione in acquisto avente ad oggetto uno specifico Prodotto Finanziario Illiquido di terzi e/o Prodotti Finanziari Complessi di terzi, astenendosi quindi dal consigliare, di propria iniziativa, detta operazione. A seguito di esito negativo di tale valutazione, il Cliente potrà confermare espressamente la propria volontà di dare ugualmente corso all'operazione.

Quanto ad operazioni di acquisto, sottoscrizione e/o collocamento, la Banca presta il Servizio di Consulenza di Portafoglio esclusivamente sui prodotti finanziari e/o Servizi di Investimento inclusi nel Perimetro di Consulenza. La Banca si riserva la facoltà di variare, estendere o ridurre le tipologie di prodotti e/o servizi che compongono il Perimetro di Consulenza, anche solo per talune tipologie di Clientela, dandone opportuna comunicazione tramite il sito internet della Banca e la documentazione informativa tempo per tempo disponibile presso le proprie dipendenze, ottenibile gratuitamente a semplice richiesta.

Il Cliente mantiene piena e totale libertà di seguire le Raccomandazioni fornite dalla Banca e ogni scelta relativa alle predette Raccomandazioni (acquisto, sottoscrizione di prodotti finanziari, conferimento, cambio di linea nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, anche in combinazione con eventuali contestuali vendite e/o, nell'ambito del servizio di gestione di portafogli, disinvestimenti) costituisce sua assoluta prerogativa e rientra pertanto nella sua esclusiva responsabilità.

Resta inteso che la mancata esecuzione, da parte del Cliente, di una o più operazioni oggetto della Raccomandazione rende la Raccomandazione medesima non più adatta per quest'ultimo.

La Banca è tenuta a prestare con diligenza e professionalità il Servizio di Consulenza di Portafoglio, ma non garantisce alcun risultato specifico in termini di rendimento finanziario, essendo tenuta ad un'obbligazione di mezzi e non di risultato; pertanto, nessuna responsabilità potrà insorgere a carico della Banca per il verificarsi di risultati inferiori alle aspettative ovvero per eventuali danni o pregiudizi che il Cliente dovesse subire in conseguenza delle scelte di investimento effettuate a seguito della prestazione da parte della Banca del Servizio di Consulenza di Portafoglio.

Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza di Portafoglio

Il Servizio di Consulenza di Portafoglio viene svolto secondo le modalità di prestazione di seguito indicate. i) La Banca presta alla propria Clientela il Servizio di Consulenza di Portafoglio basandosi sui dati contenuti nel Questionario per la Profilazione del Cliente e sugli obiettivi d'investimento del Cliente ivi indicati, sulla composizione del Portafoglio d'Investimento del Cliente al momento della prestazione del predetto Servizio nonché sulle indicazioni ed esigenze manifestate dal Cliente stesso. ii) La Banca, anche solo per talune tipologie di Clientela, può prestare il Servizio di Consulenza di Portafoglio anche mediante l'utilizzo di Progetti di Investimento (intendendosi tutti i prodotti finanziari, ivi compresi i prodotti emessi da imprese di assicurazione di cui all'art. 1 comma 1, lett. w-bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e quelli assicurativi a prevalente contenuto finanziario di ramo I di cui all'art. 2 comma 1 del Codice delle Assicurazioni Private, decreto legislativo n. 209/2005, servizi d'investimento, strumenti del mercato monetario e depositi di contante vincolati riferibili, presso la Banca, ai rapporti e/o servizi tempo per tempo intestati al Cliente che sottoscrive le presenti disposizioni, ad esclusione degli strumenti finanziari derivati quotati e non quotati), elaborati a valere su una porzione del Portafoglio di Investimento del Cliente. La Valutazione di Adeguatezza viene, anche in tal caso, effettuata dalla Banca sulla consistenza complessiva del Portafoglio di Investimento del Cliente, come risultante dalla Raccomandazione. iii) La Banca, sulla base degli elementi di cui al precedente paragrafo lett. i), provvede, avvalendosi anche del supporto di opportuni strumenti informatici, all'individuazione di una o più operazioni relative a prodotti e/o servizi che, se sono in acquisto/sottoscrizione/conferimento in

gestione di portafogli, devono essere ricompresi nel Perimetro di Consulenza. Tali operazioni sono sottoposte dalla Banca ad una Valutazione di Adeguatezza, con le modalità di seguito esplicitate, al fine di verificare la coerenza delle stesse rispetto sia al profilo finanziario sia alla consistenza patrimoniale del Cliente come risultante dalla Raccomandazione. iv) La Raccomandazione fornita dalla Banca al Cliente è sottoposta a Valutazione di Adeguatezza mediante l'esecuzione di specifici test. Ciascuna operazione indicata deve risultare, per i Clienti al dettaglio, se è in acquisto/sottoscrizione/conferimento in gestione di portafogli, appropriata rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia d'investimenti in prodotti finanziari e sempre adeguata rispetto all'orizzonte temporale, secondo quanto dichiarato nell'apposito Questionario per la Profilazione del Cliente; la Raccomandazione deve, inoltre, risultare compatibile con la situazione finanziaria del Cliente. Con riferimento all'obiettivo d'investimento, la Raccomandazione risulta adeguata:

- nel caso di servizio di gestione di portafogli, qualora l'operazione o l'insieme delle operazioni individuate risultino adeguate all'obiettivo specifico d'investimento dichiarato dal Cliente per tale servizio nonché compatibile con la situazione finanziaria al medesimo riferibile;
- nel caso di prodotti finanziari:
 - qualora l'operazione o l'insieme delle operazioni individuate producano un Portafoglio d'Investimento la cui rischiosità non superi le soglie di Rischio di Mercato, di Rischio di Credito e, per i Clienti al Dettaglio, di Rischio di Concentrazione tempo per tempo associate all'obiettivo d'investimento dichiarato dal Cliente;
 - qualora la rischiosità del Portafoglio d'Investimento risulti inferiore o uguale a quella del Portafoglio d'Investimento prima della Raccomandazione e il Rischio di Mercato e di Credito di ciascun prodotto, oggetto di operazioni di acquisto/sottoscrizione, risulti inferiore o uguale alle soglie massime del Rischio di Mercato e di Credito associate all'obiettivo di investimento dichiarato dal Cliente, limitatamente ai casi in cui la rischiosità del Portafoglio d'investimento in essere prima di una Raccomandazione già ecceda la soglia massima prevista per il profilo del Cliente e non si verifichi la condizione di cui al punto precedente.

Ai fini della valutazione del Rischio di Mercato concorrono anche eventuali operazioni riferite al servizio di gestione di portafogli oggetto della Raccomandazione. Particolari cautele vengono adottate dalla Banca nel caso in cui oggetto della Raccomandazione siano Prodotti Branded (liquidi o illiquidi). La Banca presta obbligatoriamente il Servizio di Consulenza di Portafoglio relativamente ai Prodotti Branded, ai prodotti di investimento assicurativo di cui all'art. 1 comma 1, lett. w-bis, 3) del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 o ai Prodotti Finanziari Illiquidi in collocamento e, conseguentemente, si astiene in ogni caso dal dare corso ad operazioni dispositive aventi ad oggetto tali prodotti, qualora gli stessi non risultino adeguati al Cliente. v) La Raccomandazione viene riportata in un apposito documento, consegnato direttamente al Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, in cui vengono riepilogati anche in caso di Progetti di Investimento, il dettaglio dell'operazione o serie di operazioni che costituiscono la Raccomandazione con l'indicazione di eventuali titoli soggetti a conflitto d'interesse e la rischiosità del Portafoglio d'Investimento precedentemente e successivamente alla Raccomandazione. La Banca acquisirà copia del predetto documento, firmato per ricevuta dal Cliente, con le modalità previste di volta in volta dalla normativa vigente che consentano di attribuire in modo univoco l'attestazione al Cliente (a titolo esemplificativo sottoscrizione mediante dispositivi di firma digitale, ovvero mediante conferma per il tramite di password generate dal sistema e comunicate a Cliente c.d. one time password - otp). Nel caso di offerta fuori sede la raccomandazione verrà consegnata dal Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, anche avvalendosi di eventuali strumenti tecnico - informatici utilizzati nell'ambito dell'offerta fuori sede secondo le regole che ne disciplineranno di volta in volta il funzionamento. In caso di utilizzo da parte del Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede dei predetti strumenti, la ricezione della Raccomandazione da parte del Cliente sarà attestata con le modalità proprie dello strumento utilizzato (a titolo esemplificativo sottoscrizione mediante dispositivi di firma digitale, su tavoletta grafometrica, ovvero mediante conferma per il tramite di password generate dal sistema e comunicate a Cliente c.d. one time password - otp), ovvero attraverso altra modalità prevista di volta in volta dalla normativa vigente che consenta di attribuire in modo univoco l'attestazione al Cliente. vi) In relazione a operazioni aventi ad oggetto acquisto e/o sottoscrizione/collocamento di prodotti finanziari non branded, la Banca può provvedere, su richiesta del Cliente, ad effettuare una mera Valutazione di Adeguatezza, con le modalità di cui sopra, avente ad oggetto gli specifici prodotti finanziari individuati dal Cliente stesso, astenendosi tuttavia dal consigliare, di propria iniziativa, dette operazioni. Analogamente, a fronte di mere richieste di vendita, rimborso o riscatto di prodotti finanziari branded e non branded autonomamente formulate dal Cliente e quindi non oggetto di Raccomandazioni personalizzate effettuate a iniziativa della Banca, quest'ultima può effettuare una mera Valutazione di Adeguatezza, con le modalità di cui sopra. In relazione a entrambe le ipotesi di cui alla presente lett. vi), la Banca produce uno specifico documento informativo, consegnato direttamente al Cliente, che evidenzia l'esito della valutazione effettuata, al che il Cliente potrà autonomamente decidere se dar corso o meno all'operazione. La Banca acquisirà

copia dei predetti documenti, firmati per ricevuta dal Cliente. vii) Per quanto riguarda i canali di trading on line e telefonico, il Cliente potrà operare solo su propria iniziativa, senza potersi avvalere del Servizio di Consulenza di Portafoglio, non previsto per queste tipologie operative. Gli adempimenti obbligatori applicati sui suddetti canali prevedono comunque da parte della Banca la Valutazione di Appropriatezza, , degli ordini di acquisto ricevuti dal Cliente al Dettaglio e quindi la verifica della loro rispondenza al profilo di esperienza e conoscenza del Cliente al Dettaglio. viii) la Banca fornisce al Cliente con periodicità semestrale la valutazione periodica di adeguatezza del Portafoglio d'Investimento.

Validità della Raccomandazione nell'ambito del Servizio di Consulenza di Portafoglio

Le Raccomandazioni fornite dalla Banca si esauriranno all'esito della Valutazione di Adeguatezza ed al rilascio del documento attestante la prestazione della Raccomandazione, essendo basate sulle condizioni dei mercati finanziari esistenti nel momento in cui sono rese e, conseguentemente, considerando la rapidità con la quale possono variare le predette condizioni di mercato, le indicazioni, i consigli ed i suggerimenti stessi potrebbero non essere più validi anche immediatamente dopo il relativo rilascio. Non sussisteranno, comunque, responsabilità a carico della Banca nei confronti del Cliente nel caso in cui, successivamente alla prestazione della Raccomandazione, l'effettuazione dell'operazione o serie di operazioni consigliate non risulti più adatta per effetto, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di un incremento della rischiosità della predetta operazione o serie di operazioni e/o di un intervenuto mutamento del profilo del Cliente e/o di una mutata consistenza, composizione o struttura del Portafoglio d'Investimento del Cliente stesso. Nel medesimo documento attestante la prestazione della Raccomandazione è riportato il termine ultimo entro il quale il Cliente ha facoltà di dare esecuzione all'operazione o serie di operazioni oggetto della specifica Raccomandazione mantenendo il riferimento alla predetta Raccomandazione in sede di esecuzione delle stesse. Il Cliente si dichiara consapevole che, per le anzidette ragioni, il valore dei prodotti finanziari e/o servizi oggetto della Raccomandazione potrebbe subire variazioni anche significative nel periodo ricompreso tra il momento di prestazione della Raccomandazione stessa e il giorno di scadenza del predetto termine ultimo, sollevando la Banca da qualsivoglia onere o responsabilità al riguardo.

In sede di rilascio della documentazione attestante la prestazione della Raccomandazione, la Banca provvederà altresì al rilascio delle informazioni sui costi e gli oneri connessi all'operazione/i oggetto di Raccomandazione.

Rischi delle operazioni

Il Cliente prende atto che i Servizi oggetto dei contratti non comportano garanzia alcuna in ordine alla conservazione od all'incremento del capitale investito.

Con riferimento ad operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote o azioni di Organismi di Investimento Collettivi del Risparmio, non ammessi alla negoziazione in sedi di esecuzione degli ordini che ne garantiscono la facile liquidabilità, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare il rischio di non essere facilmente smobilizzabili e che la carenza di informazioni appropriate può non rendere possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Il Cliente conferma di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo dei sistemi telematici per le procedure di trasmissione delle disposizioni del cliente. La Banca non sarà conseguentemente responsabile della mancata o ritardata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili, né per la mancata od irregolare trasmissione delle informazioni dovuta a cause al di fuori del suo controllo o a cause di forza maggiore.

Il Cliente prende atto, infine, di essere consapevole del fatto che le operazioni eseguite su mercati non regolamentati potrebbero rivelarsi più rischiose di quelle eseguite su mercati regolamentati, a causa delle sensibili variazioni di prezzo ivi registrabili, delle difficoltà o, talvolta, dell'impossibilità di valutare la propria effettiva esposizione al rischio tempo per tempo in essere e, più in generale, di tutti gli altri fattori di rischio legati alla tipologia di mercato e agli strumenti finanziari ivi trattati.

Ai sensi della direttiva Europea 2014/59/UE del 15 maggio 2014 (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive) che introduce limitazioni all'intervento pubblico a sostegno delle Banche e delle imprese di investimento intermediari che versino in situazione di crisi e ai sensi dei relativi Decreti Legislativi attuativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi di una Banca, Banca d'Italia, svolgendo le funzioni ed esercitando i poteri ad essa assegnati in qualità di autorità di risoluzione, può disporre alternativamente, a prescindere dalla data di emissione dei titoli:

- a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dalla Banca interessata, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto della stessa secondo il seguente ordine: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati;
- b) l'adozione di misure di risoluzione oppure la liquidazione coatta amministrativa, quando la misura indicata alla precedente lettera a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto.

Fra le misure di risoluzione Banca d'Italia potrà applicare il bail-in. Per bail-in si intende la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei

creditori.

Il bail-in può essere attuato secondo l'ordine di seguito indicato: i) azionisti; ii) detentori di altri titoli di capitale; iii) altri creditori subordinati (quali i titolari di obbligazioni subordinate); iv) creditori chirografari (quali i titolari di obbligazioni bancarie non garantite); v) persone fisiche e piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro; vi) fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti. Il Cliente prende atto e si dichiara informato che gli strumenti finanziari interessati dal bail-in potranno subire: la riduzione o l'azzeramento del valore; l'annullamento; la conversione in azioni o in altre partecipazioni; modifiche alle scadenze; modifiche all'importo degli interessi maturati o alla data dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche tramite sospensione dei relativi pagamenti per un periodo transitorio.

Il bail-in di una passività risultante da uno strumento derivato è disposto solo al momento del close-out del derivato o successivamente ad esso. A tal fine, Banca d'Italia può disporre che qualsiasi contratto derivato da cui risulti una passività oggetto di bail-in sia sciolto e liquidato per close-out.

Operazioni inappropriate

Qualora la Banca riceva dal Cliente al dettaglio disposizioni relative ad una operazione, che, sulla base delle informazioni in suo possesso, consideri non appropriate in relazione alle esperienze e conoscenze del Cliente stesso, lo informa tempestivamente di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Ove il Cliente al dettaglio intenda, comunque, dar corso all'operazione, dovrà confermare espressamente per iscritto l'ordine impartito, facendo esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Nel caso in cui l'ordine inappropriato venga impartito telefonicamente o tramite rete telematica, ovvero tramite Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede, il dipendente della Banca che riceva l'ordine o la procedura informatica appositamente predisposta ovvero il Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede che ha ricevuto l'ordine (se del caso attraverso gli strumenti tecnico-informatici dallo stesso utilizzati nell'ambito dell'offerta fuori sede) provvede all'assolvimento degli obblighi informativi di cui al precedente paragrafo. L'assolvimento degli obblighi informativi e dell'eventuale rilascio della specifica autorizzazione da parte del Cliente al dettaglio viene attestato (i) nel caso di ordine telefonico, dalla registrazione della conversazione eseguita su nastro magnetico o su altro supporto equivalente (ii) nel caso di ordine impartito tramite rete telematica, dalle evidenze memorizzate su supporto duraturo (iii) nel caso di ordine impartito fuori sede, dal rilascio di espressa conferma al Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede incaricato in forma scritta ovvero attraverso gli strumenti tecnico informatici utilizzati nell'ambito dell'offerta fuori sede.

Nessuna Valutazione di Appropriatezza viene effettuata qualora il Cliente operi quale Cliente professionale, in quanto la Banca può presumere che detto Cliente abbia il livello di esperienze e conoscenze necessario per comprendere i rischi che comportano i Servizi, le operazioni o i tipi di operazioni o strumenti finanziari per i quali è così classificato.

Esonero dalla determinazione dell'appropriatezza - Execution only

La Banca, nell'esecuzione e/o nella ricezione e trasmissione degli ordini del **Cliente al dettaglio**, ha la facoltà di ritenersi esonerata dalla determinazione dell'appropriatezza qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il servizio sia prestato su iniziativa del **Cliente al dettaglio**; b) gli ordini siano relativi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, ad obbligazioni od altri titoli di debito che non incorporano uno strumento derivato, ad Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio od altri strumenti finanziari non complessi.

Operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati o comportanti elevata rischiosità

Con riguardo agli strumenti finanziari derivati definiti all'articolo 1, comma 1-bis), lettere c) e d), e comma 2, lettere d), e), f), g) h), i) e j), del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni, il Cliente prende atto che il valore di mercato di tali strumenti può essere soggetto a notevoli variazioni e che l'investimento effettuato sugli stessi, tenuto conto delle caratteristiche proprie di ciascuno di essi, potrebbe comportare l'assunzione di un elevato rischio di perdite, di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

Nel caso di posizioni aperte scoperte su operazioni che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari di cui sopra o nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva, strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%.

la comunicazione relativa a detta perdita avviene non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora tale soglia venga superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Prima di procedere all'esecuzione di operazioni su strumenti finanziari di cui al precedente capoverso, viene stipulato apposito atto integrativo del contratto.

Commissioni e spese

Il Cliente si obbliga al pagamento, in favore della Banca, delle commissioni, delle

spese e di ogni altro onere accessorio, compresi quelli di carattere fiscale, applicati ai servizi disciplinati dal contratto.

Il pagamento, da parte del Cliente, di quanto dovuto alla Banca per i Servizi avverrà, di norma, con addebito sul conto corrente indicato dal Cliente, con data pari a quella di regolamento dell'operazione, determinata secondo le norme vigenti nelle sedi di esecuzione ove è stata effettuata l'operazione stessa.

Qualora la Banca percepisca compensi o commissioni da terzi ai sensi dell'art. 11 della Direttiva delegata (UE) 2017/593, provvederà a fornire preventivamente al Cliente apposita informazione.

Diritto di compensazione.

La Banca è irrevocabilmente autorizzata al regolamento di quanto ad essa dovuto per la prestazione dei Servizi di Investimento mediante addebito a valere sulle disponibilità comunque esistenti a nome del Cliente presso la medesima e, in caso di insufficienza di tali disponibilità, la Banca, laddove abbia ricevuto dal Cliente apposito mandato a vendere ai sensi dell'art. 1723, c. 2, c. c. potrà procedere alla vendita al meglio di parte o di tutti i titoli depositati presso la stessa, al fine di soddisfarsi sul ricavato.

Documentazione delle operazioni eseguite

Per ogni operazione eseguita, la Banca fornisce prontamente al Cliente, apposito avviso di esecuzione dell'ordine ovvero di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso (cd. Nota informativa), redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti. In caso di operazioni di collocamento tale avviso viene fornito prontamente a conclusione del collocamento medesimo, avuto presente che, in caso di collocamento di quote o azioni emesse da Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio, qualora tale organismo provveda a fornire analoga informazione all'Investitore, la Banca può prescindere dalla spedizione del suddetto avviso.

Qualora si tratti di ordine eseguito per conto di un Cliente al dettaglio, l'avviso che conferma l'avvenuta esecuzione viene inviato al più tardi il primo giorno lavorativo seguente all'esecuzione stessa o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi entro il primo giorno lavorativo seguente la ricezione della conferma da tale terzo. Qualora il terzo provveda a fornire analoga informazione all'Investitore, la Banca può prescindere dalla spedizione della suddetta nota informativa.

La Banca fornisce, comunque, al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato del suo ordine.

Ove l'ordine del Cliente, anche qualora effettuato tramite Consulente Finanziario abilitato all'offerta fuori sede in offerta fuori sede, sia stato impartito tramite rete telematica, la Banca ha la facoltà di adempiere agli obblighi di trasmissione della documentazione, afferente le operazioni eseguite, attraverso la spedizione di documenti informatici appositamente predisposti, le cui evidenze restano memorizzate su supporto duraturo.

In assenza di motivato reclamo scritto, da trasmettersi alla Banca entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione, la stessa si intende tacitamente approvata dal Cliente.

La Banca mette a disposizione del Cliente che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in suo possesso che lo riguardano, previo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Deposito degli strumenti finanziari

Il Cliente si obbliga a mantenere in essere presso la Banca, qualora sia considerato necessario dalla stessa, per tutta la durata di efficacia del contratto, un deposito a custodia ed amministrazione per gli strumenti finanziari di sua pertinenza, le cui caratteristiche, commissioni e spese sono riportate nel relativo contratto.

Poteri di rappresentanza e firme autorizzate – Revoca, modifica e cessazione

Il Cliente è tenuto ad indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo e ad operare con la Banca ai sensi del contratto, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

Il Cliente e le persone di cui sopra, sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa, in forma grafica corrispondente alla firma depositata presso lo sportello ove il rapporto generato dal contratto è intrattenuto, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle altre forme consentite dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza.

Laddove titolari di utenza di c.d. "Trading Online", le persone autorizzate a rappresentare il Cliente di cui sopra sono altresì autorizzate, salvo diversa disposizione scritta del Cliente e/o nei limiti delle facoltà loro all'uopo accordate, a operare con la Banca ai sensi delle presenti disposizioni per conto del Cliente medesimo anche attraverso l'anzidetto canali di "Trading Online".

Il Cliente, in caso di utilizzo da parte delle persone autorizzate a rappresentarlo del canale di "Trading Online", si dichiara consapevole del fatto che: i) la rete telematica può essere soggetta a possibili malfunzionamenti o "cadute" del sistema; ii) le modalità di esecuzione delle operazioni tramite rete telematica possono indurre a moltiplicare le transazioni anche nell'ambito di una stessa giornata borsistica, con conseguente aggravio degli oneri economici in capo al Cliente.

Le revocche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa

non abbia ricevuto la relativa comunicazione, inviata a mezzo di lettera raccomandata, e non siano trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della stessa, ciò anche quando dette revocche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque siano state rese di pubblica ragione.

Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione ad operare conferita successivamente, non determina revoca implicita delle eventuali altre precedenti autorizzazioni.

Qualora il rapporto sia intestato a più persone, le stesse dovranno congiuntamente nominare le persone autorizzate a rappresentarle, nonché congiuntamente comunicare alla Banca le eventuali modifiche delle facoltà concesse alle medesime. La revoca della rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revocche, modifiche e rinunce vale quanto stabilito al presente paragrafo. Il cointestatario che abbia disposto la revoca è tenuto a darne tempestivamente notizia agli altri cointestatori.

Per quanto attiene alle sottoscrizioni di quote e/o azioni di OICR, rimborsi, conversioni e altre operazioni previste dal prospetto, il delegato del rapporto cointestato è autorizzato dai cointestatori, con piena liberazione della Banca da ogni responsabilità al riguardo, a: (i) sottoscrivere in nome e per conto di ognuno dei predetti cointestatori, convenendo termini e condizioni delle operazioni, la relativa modulistica e la documentazione d'offerta, con ciò attribuendo a ciascuno dei cointestatori lo status di co-sottoscrittore di dette quote e/o azioni; (ii) ricevere la documentazione informativa prevista per Legge, che si impegna a consegnare ai cointestatori.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

Nel caso di operazioni disposte da persone autorizzate a rappresentare il Cliente, la Banca, ai fini dell'effettuazione della Valutazione di Adeguatezza/Appropriatezza, terrà conto:

- della conoscenza ed esperienza delle persone autorizzate dal Cliente a rappresentarlo;
- quanto ad ogni altro elemento, di quanto dichiarato dal Cliente in caso di rapporto intestato a una sola persona; qualora invece il rapporto sia cointestato, la Banca, quanto agli obiettivi di investimento, terrà conto del più prudente tra quelli forniti da ciascuno dei cointestatori e quanto alla situazione finanziaria, terrà conto complessivamente delle informazioni fornite dai cointestatori e delle informazioni disponibili presso la Banca.

Cointestazione

Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di operare disgiuntamente le une dalle altre, ciascun titolare può operare ovvero impartire autonomamente disposizioni alla Banca, con piena liberazione della stessa anche nei confronti degli altri cointestatori. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, il cointestatario potrà impartire disposizioni relative all'acquisto, alla vendita ed alla dazione a riporto di strumenti finanziari, anche nel caso in cui detti strumenti finanziari, custoditi nel deposito titoli collegato al Servizio di Investimento prestato, siano intestati ad altri cointestatori, nonché procedere alla sottoscrizione della documentazione che viene resa nell'ambito dell'erogazione del Servizio di Investimento.

Per quanto attiene alle sottoscrizioni di quote e/o azioni di OICR, rimborsi, conversioni e altre operazioni previste dal prospetto, i cointestatori del rapporto conferiscono delega in via disgiunta agli altri cointestatori, con piena liberazione della Banca da ogni responsabilità al riguardo, affinché ciascuno degli stessi possa: i) sottoscrivere, in nome e per conto di ognuno dei predetti, convenendo termini e condizioni delle operazioni, la relativa modulistica e la documentazione d'offerta, con ciò attribuendo a ciascuno degli altri cointestatori lo status di cosottoscrittore di dette quote e/o azioni; ii) ricevere la documentazione informativa prevista per legge, che si impegna a consegnare agli altri cointestatori.

La Banca, quando da uno dei cointestatori sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata, all'operatività disgiunta, non darà corso alle disposizioni e agli ordini che non siano stati impartiti congiuntamente da tutti i cointestatori.

I cointestatori rispondono in solido tra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di operare. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario deceduto, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

Nel caso di cui sopra, la Banca pretende il concorso di tutti i cointestatori e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione, anche solo con lettera raccomandata.

I singoli cointestatori forniscono individualmente alla Banca le informazioni necessarie a consentire a quest'ultima l'effettuazione della Valutazione di Adeguatezza/Appropriatezza, e la Banca, in tale ambito:

- terrà conto della conoscenza ed esperienza del cointestatario che tempo per tempo dispone l'operazione, convenendosi al riguardo che detto cointestatario assumerà all'uopo, tempo per tempo, la veste di rappresentante della cointestazione;
- quanto agli obiettivi di investimento, terrà conto del più prudente tra quelli

forniti da ciascuno dei cointestatari;

- quanto alla situazione finanziaria, terrà conto complessivamente delle informazioni fornite dai cointestatari e delle informazioni disponibili presso la Banca.

Durata

Il contratto è a tempo indeterminato.

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualunque momento, con comunicazione scritta da darsi a mezzo raccomandata a.r..

La Banca potrà esercitare analogo diritto di recesso, con le medesime modalità di cui sopra, in presenza di una giusta causa, ovvero, in mancanza di quest'ultima, con un preavviso di 15 (quindici) giorni.

Il recesso è in ogni caso efficace dal momento in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

La Banca può inoltre recedere dal contratto anche senza preavviso qualora ricorra un giustificato motivo o qualora si verificano a carico del Cliente eventi tali da incidere negativamente sulla situazione economica, finanziaria o patrimoniale dello stesso. In tali casi la Banca avrà facoltà di sospendere l'esecuzione degli ordini, procedere alla liquidazione anticipata dei contratti in corso e adottare tutte le misure opportune ai fini dell'adempimento delle obbligazioni derivanti da operazioni poste in essere per conto del Cliente, senza pregiudizio di qualsiasi ulteriore rimedio o del risarcimento degli eventuali danni.

Il recesso non comporta alcuna penalità o spesa di chiusura a carico del Cliente, che è comunque tenuto a riconoscere alla Banca le spese derivanti dall'esecuzione delle relative operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento delle stesse, nonché a corrispondere quanto ad essa dovuto ai sensi dei precedenti paragrafi "Commissioni e spese" e "Diritto di compensazione".

Variazione delle condizioni normative ed economiche del contratto

La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme contrattuali che regolano i Servizi di Investimento.

Le comunicazioni relative saranno validamente effettuate dalla Banca, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, mediante invio di apposita comunicazione. Le norme modificate entreranno in vigore con la decorrenza indicata in tale comunicazione od avviso. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente, ove lo stesso non abbia esercitato, con lettera raccomandata a.r. da inviare alla Banca entro il predetto termine di decorrenza, il proprio diritto di recesso dal rapporto.

La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai Servizi di Investimento, rispettando, in caso di variazione in senso sfavorevole al Cliente, le prescrizioni di cui alla normativa vigente. Qualora la stessa non disponga diversamente, il Cliente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di dette modifiche, ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio diritto di recesso dal rapporto nei termini e con le modalità dianzi descritte.

Invio della corrispondenza

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo e secondo le modalità da quest'ultimo indicato nel contratto, oppure fatti conoscere successivamente per iscritto. Ciò deve intendersi anche con riferimento alla rendicontazione delle operazioni effettuate.

Secondo quanto prescelto dal Cliente, le comunicazioni previste nel contratto possono essere trasmesse al Cliente: a) utilizzando un supporto cartaceo; b) utilizzando un supporto duraturo non cartaceo. Qualora il Cliente si sia avvalso della possibilità di ricevere le comunicazioni su supporto duraturo non cartaceo, le stesse saranno fornite dalla Banca mediante messa a disposizione on line sul sito della Banca nell'Area Personale denominata "Documenti".

In mancanza di diverso accordo scritto, quando il rapporto è intestato a più persone, la corrispondenza, le comunicazioni e le notifiche sono fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questo indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri cointestatari.

Le notifiche, le disposizioni e le comunicazioni dirette dal Cliente alla Banca devono essere fatte pervenire per iscritto alla dipendenza presso la quale è intrattenuto il rapporto. Il Cliente cura che esse siano compilate in modo chiaro e leggibile.

Legge applicabile e Foro competente.

I rapporti con il Cliente sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana. La lingua del contratto e delle comunicazioni inerenti al rapporto è quella italiana.

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza del contratto relativamente ai Servizi di Investimento, il Foro competente in via esclusiva, per le azioni promosse dal Cliente è il Foro del luogo in cui si trova la sede legale della Banca.

La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del Cliente, a sua scelta, oltre che presso il Foro dove la Banca ha la propria sede legale, anche in uno qualunque dei Fori previsti dalla Legge.

Mod. 02.44.0629 - Copia cliente

(11/2019)

Qualora il Cliente rivesta la qualifica di Consumatore (persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), il Foro competente risulta essere quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Comunicazioni periodiche al Cliente e approvazione tacita del rendiconto

La Banca invia al Cliente con cadenza trimestrale su supporto duraturo una comunicazione periodica comprensiva del rendiconto della posizione degli strumenti finanziari in deposito, che include le informazioni previste dall'art. 63 p. 2 del Regolamento delegato (UE) 2017/565 e con cadenza annuale il documento di sintesi delle condizioni economiche applicate al deposito a custodia ed amministrazione.

La Banca dà altresì comunicazione al Cliente almeno una volta all'anno dei costi e degli oneri da quest'ultimo sostenuti con riferimento ai servizi di investimento e/o accessori al medesimo prestati.

Analogo rendiconto è inviato anche qualora gli strumenti finanziari del Cliente, detenuti dalla Banca, non prevedano l'utilizzo di un deposito a custodia ed amministrazione. In mancanza di opposizione scritta da parte del depositante, la comunicazione si intende approvata trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data del suo ricevimento.

Reclami - Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per eventuali contestazioni in merito ai Servizi di investimento disciplinati dal Contratto, il Cliente ha diritto di rivolgersi all'Ufficio Reclami, istituito presso la Direzione Generale della Banca. Il reclamo deve essere formulato per iscritto e trasmesso mediante lettera o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello presso cui è intrattenuto il rapporto; l'attività di gestione del reclamo è gratuita per il Cliente, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato. La Banca si pronuncia sul reclamo entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, le iniziative che si impegna ad assumere e i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate. Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca fornisce un'illustrazione chiara ed esauriente delle motivazioni del rigetto.

Qualora il Cliente classificato quale cliente al dettaglio (diverso cioè dalla controparte qualificata e dal cliente professionale) sia rimasto insoddisfatto o siano decorsi più di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni, e sempre che non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo stesso, può proporre ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). Rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie:

- relative alla violazione da parte della Banca degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.lgs. 58/98 (TUF), incluse le controversie transfrontaliere e quelle oggetto del Regolamento (UE) n.524/2013;

- inerenti richieste di risarcimento di danni che siano conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento o della violazione dei predetti obblighi e aventi esclusivamente natura patrimoniale;

- che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo non superiore a 500.000 euro;

Il ricorso all'ACF può essere proposto:

- esclusivamente dal Cliente, personalmente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore;

- quando, sui medesimi fatti oggetto dello stesso, non sono pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie;

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione stragiudiziale contenute nel Contratto. La Guida concernente l'accesso all'ACF è a disposizione del Cliente sul sito internet della Banca e sul sito internet dell'ACF all'indirizzo www.acf.consob.it.

Il Cliente può adire, altresì, altre procedure di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.

La Banca si pronuncia sui reclami aventi ad oggetto prodotti assicurativi entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione, qualora il Cliente intenda esercitare in giudizio un'azione relativa al Contratto, dovrà preventivamente esperire il procedimento di mediazione, rivolgendosi ad uno degli organismi di mediazione iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore BancarioFinanziario, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, il quale si avvale di mediatori indipendenti. O dovrà preventivamente proporre ricorso all'ACF.

Oggetto del Servizio Multicanalità e dei Servizi accessori di Informativa Finanziaria e di Trading on Line.

Il Servizio Multicanalità consente al Cliente l'accesso - tramite computer, ovvero tramite telefono fisso o mobile (cellulare, palmare, smartphone, ecc.) o dispositivo mobile (tablet, ecc.), ovvero tramite altro dispositivo che la Banca dovesse in seguito indicare, comunque connessi alla rete Internet ("Rete") - ai canali telematici di Internet Banking, Mobile Banking e Phone Banking (di seguito i "Canali"), tempo per tempo resi disponibili dalla Banca e attivati nell'ambito del

profilo prescelto dal Cliente (di seguito il “Profilo”), al fine di richiedere e ricevere informazioni (di seguito le “Funzioni Informative”), nonché per trasmettere e ricevere disposizioni e istruzioni (di seguito le “Funzioni Dispositive”), inerenti ai rapporti bancari collegati al Servizio Multicanalità (di seguito i “Rapporti”).

Sulla base del Profilo prescelto, il Cliente potrà conseguentemente operare - tenuto conto delle Funzioni attualmente ed in futuro offerte nell'ambito del Servizio Multicanalità (di seguito le “Funzioni”) - attraverso i predetti Canali, nonché attraverso quelli che la Banca dovesse in seguito rendere disponibili. Il Cliente potrà successivamente scegliere un altro Profilo, accettandone le relative condizioni economiche, in sostituzione di quello precedente. Tale variazione di Profilo potrà essere effettuata dal Cliente recandosi in Filiale o con le modalità, anche telematiche, tempo per tempo rese disponibili dalla Banca e comunicate attraverso un aggiornamento della Guida e/o del Manuale; detta variazione sarà operativa decorso, di norma, 1 (uno) giorno lavorativo dalla richiesta. Le nuove condizioni economiche saranno applicate a partire dal primo canone addebitato successivamente alla variazione del Profilo.

I termini e le modalità tecniche di utilizzo del Servizio Multicanalità sono contenuti, oltre che nelle norme del contratto, anche nella Guida e/o nel Manuale.

Le caratteristiche, comprese eventuali limitazioni - anche di importo - delle singole Funzioni di volta in volta disponibili sono contemplate nella Guida e/o nel Manuale.

La Banca, al fine di migliorare la qualità del Servizio Multicanalità, si riserva la facoltà di implementare, senza alcun obbligo di preavviso, l'elenco delle Funzioni Informative e Dispositive, dandone comunicazione al Cliente tramite aggiornamento della Guida e/o del Manuale.

Tramite i Canali il Cliente potrà, inoltre, accedere a nuovi servizi eventualmente offerti dalla Banca alle condizioni contrattuali di volta in volta previste, nonché - ove consentito - sottoscrivere prodotti.

Il Servizio è regolato dalle norme del contratto, dalla Guida e dal Manuale. Per quanto non espressamente ivi disciplinato, devono intendersi richiamate le norme contenute nei singoli contratti relativi ai Rapporti a suo tempo sottoscritti.

La regolamentazione degli aspetti relativi all'adesione al Servizio Multicanalità all'attivazione dello stesso, ai rapporti collegati, al funzionamento e a ogni altro aspetto tecnico è disciplinata nelle norme contrattuali relative al Servizio Multicanalità.

Il servizio accessorio facoltativo di informativa finanziaria (di seguito “Informativa Finanziaria”) consente al Cliente di ottenere - tramite computer, ovvero tramite altro dispositivo che la Banca dovesse in seguito indicare (cellulare, palmare, smartphone, tablet, ecc.), comunque connessi alla Rete - sulla base del Profilo dal medesimo prescelto e nei termini indicati nella Guida e/o nel Manuale, informazioni (quotazioni di strumenti finanziari, reports, grafici e notizie) in tempo reale o differito provenienti dai mercati finanziari italiani e internazionali e da agenzie di stampa.

L'elenco delle Funzioni Informative tempo per tempo disponibili tramite Informativa Finanziaria, nonché quello degli ulteriori mercati, delle ulteriori agenzie di stampa e degli ulteriori Canali (a titolo esemplificativo: Phone Banking) eventualmente resi disponibili in futuro per l'accesso all'Informativa Finanziaria, verrà indicato dalla Banca nella Guida e/o nel Manuale, disponibili in versione sempre aggiornata nell'apposita area personale del sito.

Il Servizio accessorio facoltativo di Trading Online (di seguito “Trading Online”) consente al Cliente di effettuare - tramite dispositivo connesso alla rete Internet -, sulla base del Profilo prescelto, operazioni di compravendita di strumenti finanziari a valere sui Rapporti, sulla base di quanto previsto nel “Contratto per la negoziazione per conto proprio, l'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari ed il collocamento di strumenti finanziari” (di seguito il “Contratto di Negoziazione”) e relativa documentazione accessoria precedentemente sottoscritti, nonché nei termini indicati nella Guida e/o nel Manuale.

Il Trading Online consente di operare su strumenti finanziari trattati sui mercati finanziari italiano ed internazionali indicati nella Guida e/o nel Manuale. L'eventuale estensione del Trading Online ad altri mercati finanziari, l'elenco delle Funzioni, dei servizi, degli strumenti finanziari, dei prodotti tempo per tempo disponibili e delle operazioni tempo per tempo effettuabili tramite Trading Online, nonché quello degli ulteriori Canali (a titolo esemplificativo: Mobile Banking e/o Phone Banking) eventualmente resi disponibili in futuro per l'accesso al Trading Online, verrà indicato dalla Banca nella Guida e/o nel Manuale, disponibili in versione sempre aggiornata nell'apposita area personale del sito.

I servizi di Informativa Finanziaria e di Trading Online sono accessori al Servizio Multicanalità in quanto, preventivamente alla sottoscrizione degli stessi, il Cliente deve obbligatoriamente aver aderito al Servizio Multicanalità.

Richiesta di adesione ai Servizi accessori facoltativi di Informativa Finanziaria e di Trading Online e loro attivazione.

Informativa Finanziaria e Trading Online possono essere richiesti dal Cliente che sia titolare, cointestatario con operatività a firme disgiunte o delegato con delega “piena” di un Contratto di Negoziazione e che possa legittimamente operare sui depositi titoli collegati a detto Contratto di Negoziazione e sui Rapporti agli stessi collegati.

Caratteristiche del Servizio accessorio facoltativo di Informativa Finanziaria - Cause di esonero della responsabilità della Banca.

Le informazioni di carattere finanziario e borsistico acquisibili dal Cliente tramite Informativa Finanziaria hanno finalità esclusivamente informative e non determinano, pertanto, ad alcun titolo l'instaurarsi di un servizio di consulenza in materia di investimenti in favore del Cliente, non possono intendersi quali attività di offerta al pubblico di strumenti finanziari.

Dette informazioni sono fornite da società esterne specializzate e qualificate e come tali sono protette da diritto d'autore. Il Cliente non può, pertanto, comunicarle o divulgarle a terzi, ma deve farne un uso strettamente personale.

Il Cliente non può ascrivere alla Banca alcuna responsabilità in caso di informazioni errate, inesatte o incomplete acquisite tramite il Servizio di Informativa Finanziaria, ferma comunque la responsabilità della Banca per cause ad essa imputabili.

L'utilizzo a qualsiasi titolo dei dati, delle informazioni e delle notizie rese disponibili nell'ambito della Informativa Finanziaria è, pertanto, a completo ed esclusivo rischio del Cliente.

Caratteristiche del Servizio accessorio facoltativo di Trading Online - Cause di esonero della responsabilità della Banca.

Ferma restando la facoltà per la Banca di rifiutare, previa comunicazione al Cliente, la trasmissione e l'esecuzione di un ordine impartito dal medesimo sulla base di quanto previsto nel Contratto di Negoziazione, la Banca consentirà il perfezionamento di operazioni di compravendita di strumenti finanziari tramite Trading Online solo in presenza delle necessarie e sufficienti disponibilità liquide e/o in strumenti finanziari.

Il Cliente conferma di essere consapevole dei rischi derivanti dall'utilizzo dei sistemi telematici per le procedure di trasmissione degli ordini. Fermo restando quanto successivamente previsto in tema di sospensione o interruzione del Trading Online, la Banca non sarà conseguentemente responsabile della mancata o ritardata esecuzione degli ordini dovuta ad impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili, né per la mancata od irregolare trasmissione delle informazioni dovuta a cause al di fuori del suo controllo o a cause di forza maggiore che abbiano reso indisponibili sia il Trading Online, sia gli strumenti alternativi successivamente indicati.

Qualora l'esecuzione di un ordine, impartito dal Cliente, non sia possibile a causa di un malfunzionamento del Servizio Multicanalità e/o del sistema telematico del quale si avvale la Banca, lo stesso sarà eseguito, laddove correttamente ricevuto dalla Banca, al ripristino della normale operatività del Servizio e/o del sistema telematico, alle condizioni di mercato esistenti al momento del ripristino.

Il Cliente dichiara altresì in contratto di essere stato reso edotto dalla Banca e di essere quindi consapevole del fatto che le modalità di esecuzione “online” delle operazioni e delle negoziazioni di strumenti finanziari tramite rete telematica possono indurlo, in una prospettiva “intraday”, a moltiplicare le transazioni nell'ambito anche di una stessa giornata borsistica, con conseguente aggravio degli oneri economici a suo carico e aumento dei rischi potenziali connessi all'anzidetta operatività in strumenti finanziari.

Il Cliente si dichiara contrattualmente consapevole del fatto che l'operatività in Trading Online, per le sue peculiari caratteristiche, richiede competenze specifiche non solo nell'ambito dei mercati finanziari, dei titoli, dei mercati e delle strategie di compravendita, ma anche del funzionamento dei sistemi informatici necessari per la connessione ai Canali e per l'interazione con siti Internet e piattaforme informatiche di trading.

Il Cliente dichiara, infine, in contratto di essere consapevole del fatto che le operazioni eseguite su mercati non regolamentati potrebbero rivelarsi più rischiose di quelle eseguite su mercati regolamentati, a causa delle sensibili variazioni di prezzo ivi registrabili, delle difficoltà o, talvolta, dell'impossibilità di valutare la propria effettiva esposizione al rischio tempo per tempo in essere e, più in generale, di tutti gli altri fattori di rischio legati alla tipologia di mercato e agli strumenti finanziari ivi trattati.

Servizio accessorio facoltativo di Trading Online - Conferimento degli ordini.

Il Cliente impartisce gli ordini con le modalità tecniche indicate nella Guida e/o nel Manuale.

Il Cliente e la Banca convengono in contratto che gli ordini impartiti tramite Trading Online saranno registrati su supporto duraturo (intendendosi per supporto duraturo qualsiasi strumento che permetta al Cliente di conservare informazioni allo stesso personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni).

Gli ordini impartiti con le modalità di cui al paragrafo precedente possono essere revocati solo se non ancora eseguiti. Da tale momento, la Banca sarà facoltizzata ad ignorare le richieste di cancellazione, modifica o storno formulate dal Cliente.

In caso di esecuzione parziale di un ordine, potrà essere inviata revoca solo per la parte dello stesso non ancora eseguita.

Gli ordini possono essere raccolti nei giorni e negli orari di operatività dei relativi mercati finanziari. Gli ordini ricevuti al di fuori degli orari di operatività degli anzidetti mercati finanziari avranno valore di prenotazione e saranno trasmessi alla successiva apertura del relativo mercato.

Per ogni ordine trasmesso viene rilasciata una conferma di ricezione, che il Cliente si impegna a stampare su supporto cartaceo o salvare su supporto duraturo. La registrazione elettronica di tale conferma viene archiviata dalla Banca nelle forme consentite dalla legge.

La Banca invia al Cliente conferma dell'avvenuta esecuzione dell'ordine con le modalità contrattualmente previste.

L'eventuale impossibilità di eseguire l'ordine viene immediatamente segnalata al Cliente mediante apposito messaggio, che il medesimo si impegna a stampare su supporto cartaceo o a salvare su supporto duraturo. La registrazione elettronica di questa segnalazione viene archiviata dalla Banca nelle forme consentite dalla legge. Le operazioni non appropriate, in conflitto di interesse o che, comunque, richiedono un'ulteriore conferma da parte del Cliente, verranno segnalate dalla Banca mediante apposito messaggio, inviato tramite flusso telematico, che il Cliente si impegna a stampare su supporto cartaceo o salvare su supporto duraturo. La registrazione elettronica di tale conferma viene archiviata dalla Banca nelle forme consentite dalla legge. Tali operazioni potranno essere eseguite solo se il Cliente confermerà espressamente la propria volontà di darvi corso. Il Cliente si impegna contrattualmente a stampare su supporto cartaceo o salvare su supporto duraturo detta conferma, la registrazione elettronica della quale viene archiviata dalla Banca nelle forme consentite dalla legge. Più in generale, il Cliente si impegna in contratto a stampare su supporto cartaceo o a salvare su supporto duraturo la copia di ogni operazione compiuta nell'ambito del Trading Online, nonché di tutte le informazioni trasmesse o ricevute a video nell'ambito dell'esecuzione del Trading Online, restando inteso che la registrazione elettronica di dette operazioni e informazioni viene altresì archiviata dalla Banca nelle forme consentite dalla legge. Gli ordini impartiti dal Cliente tramite Trading Online devono intendersi quali istruzioni specifiche, dal medesimo autonomamente impartite. La Banca pertanto darà esecuzione a detti ordini attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute dal Cliente, alle specifiche istruzioni impartite dal medesimo, senza obbligo in tali casi - prophanando la specifica istruzione dal Cliente - di attenersi alla propria strategia di esecuzione degli ordini. Il Cliente si dichiara in contratto all'uopo consapevole, essendone stato preventivamente informato dalla Banca in modo chiaro ed esauriente, del fatto che le proprie istruzioni specifiche possono pregiudicare le misure di c.d. "best execution" previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione degli ordini (a mero titolo esemplificativo: laddove il cliente richiedesse espressamente l'esecuzione dell'ordine in una sede di esecuzione diversa rispetto a quella che, sulla base della strategia di esecuzione degli ordini predisposta dalla Banca, assicurerebbe il miglior risultato per il Cliente), limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni specifiche.

Le operazioni poste in essere in esecuzione degli ordini ricevuti sono regolate, così come le relative spese e commissioni, sui conti correnti di riferimento dei singoli Rapporti in cui sono custoditi gli strumenti finanziari compravenduti.

Nell'ipotesi di sospensione od interruzione del Trading Online, il Cliente potrà eventualmente impartire le proprie istruzioni alla Banca tramite ordine telefonico registrato e/o tramite gli strumenti alternativi eventualmente resi in futuro disponibili dalla Banca (es., Phone Banking) e dalla medesima comunicati tramite aggiornamento della Guida e/o del Manuale.

In caso di Trading Online reso eventualmente disponibile a mezzo Canale Phone Banking, il Cliente prende atto contrattualmente che le proprie istruzioni saranno registrate dalla Banca su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

Laddove l'accesso del Cliente ai mercati per il tramite del Trading Online abbia provocato situazioni di irregolarità o di turbativa delle negoziazioni o dei mercati, la Banca potrà inibire a quest'ultimo l'utilizzo dell'anzidetto servizio. In tal caso - così come in ogni altro caso in cui l'operato del Cliente abbia cagionato danni alla Banca od a terzi - quest'ultimo sarà tenuto a rispondere dei relativi danni arrecati alla Banca o a terzi.

Comunicazioni relative al Servizio Multicanalità

L'invio al Cliente di comunicazioni relative al Servizio Multicanalità avverrà mediante messa a disposizione nell'apposita Area Personale del sito denominata Comunicazioni.

La Banca mette inoltre a disposizione del Cliente, con periodicità annuale, nonché all'estinzione del Servizio Multicanalità, il Documento di Sintesi riportante le condizioni economiche applicate. La Banca potrà omettere l'invio del documento di sintesi nel caso in cui le condizioni economiche non siano variate rispetto alla comunicazione precedente. In tal caso, in qualsiasi momento del rapporto il Cliente potrà ottenere gratuitamente dalla Banca copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore, che sarà inviato o consegnato tempestivamente, oppure, se ha scelto la modalità di invio in forma elettronica, potrà accedere al documento di sintesi aggiornato sul sito web della Banca o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Il Cliente, qualora non abbia prescelto di ricevere le informazioni e comunicazioni su supporto durevole cartaceo, riceverà, per tutti i Rapporti di cui sia intestatario, tali informazioni e comunicazioni su supporto durevole non cartaceo mediante messa a disposizione online sul sito della Banca nell'Area Personale denominata "Documenti". Il Cliente dichiara in contratto che tale modalità di ricezione delle informazioni e comunicazioni risulta essere quella sin d'ora prescelta anche per tutti i Rapporti - sempre che collegabili al Servizio di Multicanalità - che dovessero essere in futuro attivati, fermo restando il diritto di scegliere la ricezione cartacea

delle stesse. A tal fine il Cliente riconosce contrattualmente che, con la messa a disposizione online delle comunicazioni nell'Area Personale del sito denominata Documenti, la Banca adempie i propri doveri di comunicazione. Il Cliente è tenuto ad accedere all'Area Personale sopra indicata, non potendo imputare alla Banca la mancata conoscenza delle comunicazioni effettuate. Resta fermo il diritto del Cliente di modificare tale scelta in qualsiasi momento nel corso del rapporto, anche con riferimento ad un singolo Rapporto, mediante sottoscrizione di apposito modulo in Filiale, o tramite Canale Phone Banking, o con le modalità, anche telematiche, tempo per tempo rese disponibili dalla Banca e comunicate mediante aggiornamento della Guida e/o del Manuale.

Il Cliente ha inoltre facoltà di richiedere la messa a disposizione esclusivamente online sul sito della Banca nell'Area Personale denominata "Documenti" delle informazioni e comunicazioni relative ai Rapporti di cui sia cointestatario a firma disgiunta; tale richiesta può essere effettuata mediante sottoscrizione di apposito modulo in Filiale, o tramite Canale Phone Banking, o con le modalità, anche telematiche, tempo per tempo rese disponibili dalla Banca e comunicate mediante aggiornamento della Guida e/o del Manuale. In tal caso, il Cliente - assumendosi ogni conseguente responsabilità - dichiara in contratto di aver preventivamente informato gli altri cointestatari riguardo alle modalità di inoltro in via esclusivamente telematica delle comunicazioni, di aver evidenziato agli stessi che tali modalità consentono solo a chi è aderente al Servizio Multicanalità di accedere alle predette comunicazioni e di aver ottenuto dai medesimi cointestatari l'incondizionato consenso ad avvalersi di tale facoltà.

Le suddette comunicazioni saranno visualizzabili e consultabili nell'apposita Area Personale del sito denominata Documenti, e saranno accessibili per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi dalla loro immissione.

In relazione a qualsiasi delle comunicazioni di cui al comma precedente, per giorno di ricevimento si intenderà, ad ogni effetto, il giorno successivo a quello di immissione, ovvero il giorno in cui è possibile la visualizzazione e consultazione delle comunicazioni stesse.

Resta inteso che la Banca ripristinerà l'invio cartaceo delle comunicazioni - su richiesta del Cliente o anche, in caso di Rapporti cointestati, da parte di uno solo dei titolari di un singolo Rapporto, ovvero nell'ipotesi di cessazione del Servizio Multicanalità - all'ultimo indirizzo comunicato per i singoli Rapporti, con applicazione delle condizioni economiche nella misura vigente al momento della predetta richiesta o della cessazione del Servizio Multicanalità.

E' Sua facoltà richiederci, in ogni caso, in tempo utile prima della conclusione del contratto, copia completa del medesimo. La richiesta potrà essere indirizzata a qualsiasi nostra dipendenza.

INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI O DEI FONDI DEI CLIENTI

La Banca, nel detenere strumenti finanziari o fondi dei Clienti, ha adottato una serie di misure per assicurarne la tutela. Tra tali misure la Banca provvede alla conservazione di apposite evidenze contabili relative agli strumenti finanziari ed ai fondi detenuti da essa per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente ed indicano il depositario (o sub-depositario) dei beni medesimi. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza ogni singola posizione e sono, inoltre, regolarmente confrontate con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari, ovvero con i beni depositati presso la Banca. Inoltre nelle evidenze della Banca sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

La Banca evita, inoltre, compensazioni tra le posizioni (sia in fondi sia in strumenti finanziari) dei singoli Clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della Clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura è prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto della Banca medesima.

La Banca non può utilizzare nell'interesse proprio o di terzi i fondi e gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. La stipula di un contratto scritto non è obbligatoria nel caso di Clienti professionali.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano sub-depositati presso terzi in conti omnibus, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato:

- all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i Clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a Clienti professionali;
- all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in conti omnibus siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.

Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del Cliente detenuti da un terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di

proprietà di tale terzo o della Banca, quest'ultima ne informa il Cliente, rappresentando allo stesso i rischi che ne derivano.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al Cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato (ossia Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati, sulla base della disciplina del Paese di origine, all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari);
- altri depositari abilitati (ossia le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della Clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi).

Al Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo della Banca e la loro nazionalità. In caso di sub-deposito, resta ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente per qualsiasi atto o omissione del sub-depositario, compresi i casi di sua insolvenza. Del pari, resta ferma la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente qualora gli strumenti finanziari del Cliente vengano ad essere detenuti da un terzo in un conto "omnibus".

Nelle evidenze contabili tenute dalla Banca è riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della Clientela sono tenuti in conti intestati alla Banca depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli della Banca depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

La Banca seleziona gli eventuali depositari delle disponibilità liquide o sub-depositario degli strumenti finanziari della Clientela, sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attività svolta dai depositari e sub-depositario è periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilità del servizio.

La Banca fornirà informativa al Cliente nel caso in cui i conti a quest'ultimo riferibili siano soggetti ad un ordinamento giuridico extracomunitario, in tale circostanza verrà altresì specificato in che misura i diritti del Cliente relativi a tali strumenti possano esserne influenzati.

Qualora la Banca intendesse effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, la Banca sub-deposita i beni solo presso soggetti regolamentati e vigilati.

La Banca può sub-depositare gli strumenti finanziari della Clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a. gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di Clienti professionali e questi chiedano per iscritto alla Banca di sub-depositarli presso quel soggetto;
- b. la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL SISTEMA DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI O DI GARANZIA DEI DEPOSITI PERTINENTE

Il rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi e attività di investimento è subordinato all'adesione, da parte dell'intermediario, a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

I sistemi di indennizzo sono surrogati nei diritti degli investitori fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.

Gli organi della procedura concorsuale verificano e attestano se i crediti ammessi allo stato passivo derivano dall'esercizio dei servizi e delle attività di investimento tutelati dai sistemi di indennizzo.

Per le cause relative alle richieste di indennizzo è competente il giudice del luogo ove ha sede legale il sistema di indennizzo.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia (di seguito "Fondo"), istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1. Il Fondo, che ha personalità giuridica di diritto privato e che è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, prevede l'indennizzo degli investitori entro i limiti di importo -di seguito indicati- previsti dall'art. 8 del relativo Regolamento Operativo, per i crediti, connessi con operazioni di investimento, nei confronti di soggetti aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione:

- dei servizi e attività di investimento: negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, sottoscrizione e/o collocamento (con o senza assunzione a fermo e/o assunzione di garanzia), gestione di

portafogli, ricezione e trasmissione ordini, consulenza in materia di investimenti e gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Gli interventi del Fondo sono subordinati:

- in caso di liquidazione coatta amministrativa dell'intermediario, all'emissione del decreto che dispone la liquidazione;
- in caso di fallimento dell'intermediario, all'emissione della sentenza dichiarativa di fallimento;
- in caso di concordato preventivo dell'intermediario, alla sentenza di omologazione del concordato.

Il Fondo interviene ad indennizzare gli investitori (ove non ricorrano le cause di esclusione previste dal relativo Regolamento Operativo) per i crediti chirografari o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli strumenti finanziari o del loro controvalore, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi della procedura concorsuale. L'indennizzo è calcolato sulla base dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.

L'indennizzo del Fondo si commisura, per ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad un massimo complessivo di 20.000 euro. Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.fondonazionaledigaranzia.it.

La Banca è inoltre aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, costituito nel 1987 nella forma di consorzio volontario, ed oggi diventato un consorzio obbligatorio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, la cui attività è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento. Scopo del Fondo è quello di garantire i depositanti delle Banche consorziate. Queste ultime si impegnano a fornire le risorse finanziarie necessarie per il perseguimento delle finalità del Fondo.

Con il D.Lgs. n. 659/96 è stata recepita la Direttiva n. 94/19 CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositanti. In virtù della previsione contenuta nel D.Lgs. 385/93 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), è stato introdotto il principio dell'adesione obbligatoria ad un sistema di garanzia dei depositanti. Gli artt. 9-bis e 96-ter del D.Lgs. 385/1993 attribuiscono infine alla Banca d'Italia ampi poteri in materia di disciplina e coordinamento dell'attività dei sistemi di garanzia dei depositanti.

Il legislatore italiano, con il D.Lgs. Del 24 marzo 2011 n. 49, in conformità al dettato della Direttiva 2009/14/CE, dispone l'applicazione di un limite massimo di rimborso per depositante pari a 100.000 euro e di un termine di rimborso di 20 giorni lavorativi, prorogabili dalla Banca d'Italia in circostanze del tutto eccezionali di altri 10 giorni, a decorrere dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.).

Si riporta di seguito il testo vigente dell'art. 96-bis del T.U.B., così come modificato dal decreto legislativo n.49 del 24 marzo 2011 di recepimento della Direttiva 2009/14/CE, cui l'articolo 27 dello Statuto del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi si conforma:

"I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

Sono esclusi dalla tutela:

- a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;
- b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;
- c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;
- c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;
- d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
- e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;
- f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;
- g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 19;

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

Il limite di rimborso per ciascun depositante è pari a 100.000 euro. La Banca d'Italia aggiorna tale limite per adeguarlo alle eventuali variazioni apportate dalla Commissione europea in funzione del tasso di inflazione.

Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

Il rimborso è effettuato entro venti giorni lavorativi dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta ai sensi dell'art. 83, comma 1. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze del tutto eccezionali per un periodo complessivo non superiore a 10 giorni lavorativi.

I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.”.

In tal modo è offerta tutela al cosiddetto risparmiatore inconsapevole, inteso come colui che non ha facile accesso alle informazioni necessarie per valutare lo stato di salute dei soggetti a cui affida il proprio risparmio.

In merito alla tutela dei conti cointestati, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ha precisato (propria comunicazione del 25 novembre 2004) che essa è da intendersi per depositante, pertanto, nel caso in cui due o più depositanti abbiano solo un conto fra loro cointestato presso lo stesso istituto bancario, il livello massimo di tutela offerta sarà pari a 100.000,00 Euro per ciascuno dei cointestati.

Nel caso in cui un depositante sia titolare, oltre che di un conto congiunto, anche di altri conti presso la stessa banca, la copertura massima di 100.000,00 Euro si applica alla somma dei depositi dei vari conti a lui intestati. Al fine di tale computo, si rammenta l'art.8 comma 2 della Direttiva 94/19, in base al quale un conto congiunto deve considerarsi ripartito in proporzioni uguali tra i depositanti, salve specifiche disposizioni.

Infine, in merito alla tutela dei Certificati di deposito nominativi, lo stesso Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi con propria comunicazione del 3 aprile 2006, ha affermato che “si possa ragionevolmente concludere che i certificati di deposito nominativi, aventi la caratteristica di operazioni di raccolta, assimilabile ai depositi con obbligo di restituzione, siano sottoposti alla garanzia di rimborso del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi”.

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI RISCHI GENERALI E SPECIFICI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'Investitore deve essere informato sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

A tal fine, qualora la Banca fornisca al Cliente al dettaglio o potenziale Cliente al dettaglio informazioni in merito ad uno strumento finanziario oggetto di un'offerta al pubblico in corso ed in relazione a tale offerta sia stato pubblicato un prospetto conformemente alle disposizioni del Testo Unico della Finanza, la medesima si impegna a comunicare al Cliente o potenziale Cliente le modalità per ottenere il prospetto.

Inoltre, allo scopo di contribuire a determinare la conoscenza e la comprensione delle nozioni fondamentali in tema di rischio ed elevare la cultura finanziaria del Cliente migliorando la sua comprensione dei temi finanziari, la Banca ha predisposto alcuni esempi volti a far comprendere in via generale (non dunque con riferimento a specifici strumenti finanziari) i livelli di perdita che potrebbero sorgere in correlazione a dati livelli di rischio.

Con riferimento alla relazione esistente tra rischio e rendimento, si evidenzia inoltre come prospettive di rendimento crescenti tendono tipicamente ad accompagnarsi a livelli crescenti di rischio.

L'Investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'Investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adatto per l'Investitore.

AVVERTENZE SUI RISCHI CONNESSI ALL'UTILIZZO DEL TRADING ON LINE

Per apprezzare il rischio derivante dall'utilizzo del trading on line, l'Investitore deve tenere presenti i seguenti fattori di rischio:

1. possibili "cadute" del sistema ovvero malfunzionamenti;
2. oneri eccessivi provocati da un trading intraday particolarmente speculativo.

1. Possibili "cadute" del sistema ovvero malfunzionamenti. Gran parte dei

sistemi elettronici sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (orderrouting), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti, potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'utilizzo di internet potrebbe far aumentare il rischio di "cadute" (anche temporanee) del sistema. Al fine di assicurare comunque l'efficiente svolgimento del servizio, la Banca mette a disposizione della propria Clientela degli strumenti alternativi, specificati nel contratto disciplinante l'attività di ricezione e trasmissione degli ordini, in grado di far proseguire l'operatività, interrotta e/o sospesa per cause imputabili alla Banca. L'Investitore s'informa presso la Banca circa le modalità da utilizzare in caso di "cadute" del sistema come sopra descritte (trasmissione degli ordini via telefonica o presso i locali della Banca).

2. **Oneri eccessivi provocati da un trading intraday particolarmente speculativo.** Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve essere informato in relazione a tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite. L'Investitore deve essere consapevole, e con la presente viene informato, sui rischi connessi all'utilizzo del trading on line che potrebbe indurlo, per le sue specifiche caratteristiche tecniche, a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday, con conseguente aumento degli oneri economici legati al numero di transazioni eseguite.

PARTE "A"

LE TIPOLOGIE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Premettendo che la schematizzazione che segue ha finalità esemplificativa ma non esaustiva, essendo il settore finanziario particolarmente dinamico e quindi in costante evoluzione, si propone la seguente distinzione per categorie degli strumenti finanziari più diffusi, rimandando il Cliente, come indicato nella precedente sezione "avvertenze generali, alla lettura dell'eventuale prospetto pubblicato ai sensi del Testo Unico della Finanza nei casi di offerta al pubblico. Rimaniamo a disposizione, attraverso le nostre dipendenze, per eventuali Sue richieste relative alle caratteristiche degli strumenti finanziari, anche eventualmente non di seguito citati.

Titoli di capitale, tra i quali, per diffusione si citano le azioni. Acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo.

Titoli di debito, tra i quali, per diffusione, si citano i titoli di stato e le obbligazioni. Acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato (unico o periodico). I titoli di debito prevedono generalmente tassi di interesse fissi o variabili. Non mancano però, soprattutto per le obbligazioni, titoli indicizzati nel tasso di interesse e/o nel valore di rimborso, a tassi crescenti o decrescenti o che presentano una combinazione di più parametri.

Si possono ulteriormente identificare le seguenti sotto-categorie principali:

Strumenti del mercato monetario, si tratta di strumenti finanziari normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento.

Obbligazioni, che costituiscono la sotto-categoria più diffusa e le cui tipologie più note sono le seguenti:

Convertibili: sono obbligazioni che attribuiscono al titolare, oltre ai diritti "tradizionali" garantiti dalle obbligazioni ordinarie, cioè il diritto di percepire un interesse e di ottenere il rimborso del capitale sottoscritto, anche il diritto di convertire il titolo obbligazionario in strumenti finanziari, generalmente azioni, ad una data prestabilita, secondo un rapporto di cambio prefissato, determinando conseguentemente la variazione dello status del titolare da creditore della società emittente ad azionista, con modifica radicale del profilo di rischio dell'investimento.

Ordinarie: rappresentano la tipologia più diffusa di titoli di debito e si differenziano dalle precedenti poiché non sono convertibili e incorporano i soli diritti "tradizionali".

Con warrant: obbligazioni a cui è abbinato un warrant, cioè un buono che consente di sottoscrivere un determinato numero di strumenti finanziari, generalmente azioni, della stessa società emittente o di altra società a condizioni e tempi prefissati. Il warrant è autonomo rispetto all'obbligazione a cui si accompagna per cui l'obbligazionista può decidere di cederlo, trattenendo il solo titolo obbligazionario, o può sottoscrivere le azioni di compendio continuando a

rimanere obbligazionista.

Senza cedole: detto anche ‘a cedola zero’ o ‘zero coupon bond’. Il loro valore nominale corrisponde al prezzo di rimborso; il valore di emissione è determinato sottraendo dal valore nominale l'importo dell'interesse rapportato all'intero periodo di durata del prestito. Gli interessi non sono quindi corrisposti periodicamente (mancano perciò le cedole) e il tasso di interesse applicato è solo fisso.

Strutturate: associano ai diritti ‘tradizionali’ dell'obbligazione, una o più componenti definite ‘derivative’, cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari o parametri (ad esempio indici, azioni, valute). Il rendimento può notevolmente variare, essendo quantificato sulla base di parametri collegati al verificarsi o meno di certi eventi previsti nel regolamento dell'emissione.

Subordinate: sono quel tipo di obbligazioni che, in caso di liquidazione e/o insolvenza dell'emittente, possono essere rimborsate solo se risultano soddisfatti altri creditori, anche obbligazionari.

Strumenti finanziari derivati, tra i quali, per diffusione, si citano i future, le opzioni, i warrant, i covered warrant e i certificate, gli swap. Nei derivati che assumono la fattispecie di contratti il Cliente può assumere il duplice ruolo di acquirente e venditore (con conseguenti diritti ed obblighi speculativi) mentre in quelli rappresentati da strumenti finanziari, il Cliente potrà assumere il solo ruolo di acquirente, controparte della società emittente.

Future: contratti a termine quotati su mercati specificamente regolamentati od organizzati (ad esempio il mercato regolamentato IDEM di Borsa Italiana SpA), secondo standard contrattuali i cui contenuti (importo minimo di negoziazione, scadenza, clausole, ecc.) sono definiti dall'autorità di gestione del mercato regolamentato od organizzato. I future sono contratti a termine in base ai quali le controparti si impegnano a scambiarsi, ad un prezzo e ad una scadenza prefissata, un bene specifico, e sono suscettibili di essere negoziati.

Opzione: contratto che, nel caso in cui ci si ponga come acquirente, attribuisce il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (opzione call) o vendere (opzione put) una determinata quantità di un'attività finanziaria (ad esempio azioni, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici), il cosiddetto ‘sottostante’, ad un prezzo prefissato (strike price) entro una certa data (opzione di tipo americano) o a una certa data (opzione di tipo europeo). Per i contratti per i quali è prevista la liquidazione monetaria, l'acquirente dell'opzione potrebbe incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio prestabilito ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio prestabilito e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante. Una particolare tipologia di opzione è rappresentata da quella non negoziata su mercati organizzati, cosiddetta ‘over the counter -OTC’, la quale presenta caratteristiche non standardizzate.

Warrant: strumento finanziario, definito anche ‘buono’, generalmente abbinato ad una obbligazione (cfr. ‘Obbligazione con warrant’) o, più raramente abbinato ad un'azione oppure emesso autonomamente. Conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, generalmente azioni.

Covered Warrant: strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la facoltà di acquistare e/o di vendere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici e panieri (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito ovvero, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, ovvero come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.

Certificate: strumento finanziario, diverso dal covered warrant, che replica l'andamento di un'attività sottostante.

Swap: contratto cosiddetto ‘over the counter’ ossia negoziato fuori da mercati organizzati. In generale identifica uno ‘scambio’ di capitali e/o di flussi d'interesse o di importi indicizzati a tassi, divise, indici di vario genere. Il termine assume oggi una valenza generica e sottende una notevole varietà di transazioni assai differenziate, anche se accomunate da alcuni elementi di riferimento.

Acquisto/vendita di divisa a termine: l'acquisto/vendita di divisa a termine è un contratto derivato ‘over the counter - OTC’ con il quale il Cliente si impegna irrevocabilmente ad acquistare/vendere un determinato importo in divisa estera alla data di scadenza, cedendo/ricevendo euro o altra divisa estera, ad un controvalore determinato in base al prezzo a termine, intendendosi per prezzo a termine il livello di cambio con cui si determina l'importo da scambiare

Prodotti finanziari assicurativi. Si tratta di polizze e operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, emesse da imprese di assicurazione e collocate anche da banche, quali intermediari. Per diffusione, si citano le seguenti:

Polizza Index Linked: polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate a indici o ad altri valori di riferimento.

Polizza Unit linked: polizza le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni.

Categoria particolare, in quanto ‘trasversale’ rispetto alle categorie citate, è poi rappresentata dagli **Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio OICR** – composta da:

Fondo comune di investimento: il patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte; il patrimonio del fondo può essere raccolto mediante una o più emissioni di quote. I Fondi comuni di investimento possono essere di

- tipo aperto, nel caso di fondo comune di investimento i cui partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote secondo le modalità previste dalle regole di funzionamento del fondo;
- tipo chiuso, nel caso di fondo comune di investimento in cui il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predefinite;

Sicav – Società di investimento a capitale variabile ossia società per azioni a capitale variabile avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

ETF – è l'acronimo di Exchange Traded Funds, termine con il quale si identifica una particolare tipologia di fondo d'investimento o Sicav con due principali caratteristiche: è negoziato in Borsa come un'azione; ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

ETN – è l'acronimo di Exchange Traded Notes, termine con il quale si identificano strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante (tipicamente un indice azionario, obbligazionario, di valute o singole valute, tassi ecc) a cui fanno riferimento. Similmente agli ETF gli ETN sono negoziati in borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance del sottostante.

ETC – è l'acronimo di Exchange Traded Commodities, termine con il quale si identificano strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è, pertanto legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante (singola materia prima o indice di materie prime) a cui fanno riferimento. Il criterio che distingue gli ETN dagli ETC è esclusivamente la natura del sottostante: quando è una materia prima ci si riferisce agli ETC, mentre in tutti gli altri casi agli ETN. Similmente agli ETF, gli ETC: sono negoziati in Borsa come delle azioni e replicano passivamente la performance della materia prima o degli indici di materie prime a cui fanno riferimento.

La maggior parte degli strumenti finanziari sopra elencati, possono o meno essere quotati su un mercato regolamentato e/o organizzato ed ivi negoziati.

PARTE "B" LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1. **la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;**
2. **la sua liquidità;**
3. **la divisa in cui è denominato;**
4. **gli altri fattori fonte di rischi generali.**

1) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) Titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale e titoli di debito.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico).

Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si

origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'Investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'Investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Quanto a ETN ed ETC, il rischio emittente presente può essere mitigato ovvero neutralizzato laddove l'emissione sia controgarantita.

1.4) Il rischio d'interesse

Con riferimento ai titoli di debito, l'Investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'Investitore fino alla scadenza.

Qualora l'Investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

È dunque importante per l'Investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere ridotto attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un Investitore con un patrimonio limitato. L'Investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (Fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - Sicav). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'Investitore difficoltà di liquidare i propri

investimenti in tempi ragionevoli a condizioni di prezzo significative (ossia condizioni tali da riflettere una pluralità di interessi in acquisto e in vendita) e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'Investitore, tipicamente l'euro per l'Investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'Investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

4.1) Denaro e valori depositati

L'Investitore deve conoscere le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in parti-colare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'Investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni. Spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'Investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'Investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'Investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'Investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'Investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'Investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'Investitore - o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.7) Prodotti finanziari complessi

Con comunicazione n. 97996 del 22.12.2014 "Distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti Retail", la Consob è intervenuta in materia di distribuzione di prodotti finanziari complessi presso la clientela al dettaglio. La complessità è un concetto relativo, se collegata ai prodotti finanziari complessi si potrebbe definirla come una molteplicità di elementi, di aspetti non univoci che rendono il prodotto di difficile comprensione, comparabilità e valutazione in termini di rischio/rendimento per un cliente al dettaglio. Livelli di complessità elevata di prodotti finanziari accrescono le difficoltà di comprensione delle caratteristiche e

dei rischi derivanti dalle operazioni finanziarie poste in essere e, in quanto tali, sono idonei a pregiudicare la capacità dei risparmiatori di assumere consapevoli decisioni di investimento.

I fattori che possono rendere un prodotto di difficile comprensione sono, a titolo esemplificativo, un prodotto finanziario derivato o una componente opzionale; riacquistare beni o indici sottostanti dal valore non facilmente calcolabile, o i cui prezzi o valori non sono accessibili al pubblico; un investimento a termine fisso, per esempio con penali in caso di ritiro anticipato che non sono illustrate in modo chiaro; utilizzare variabili multiple o formule matematiche complesse per determinare il rendimento dell'investimento (prodotti strutturati); comprendere garanzie o protezione del capitale condizionali o parziali, o che possono venir meno con il verificarsi di determinati eventi.

Il maggior grado di complessità non implica necessariamente maggiore rischiosità di un prodotto, tuttavia l'intelligibilità della struttura di un prodotto finanziario determina il presupposto per la comprensibilità del rischio d'investimento sotteso.

PARTE "C"

LA RISCHIOSITÀ DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata la cui apprezzamento da parte dell'Investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'Investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'Investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'Investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adatto per l'Investitore.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) Future

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su future comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'Investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in future. Se l'Investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'Investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto parti-colari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'Investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'Investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti future, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in future e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un Investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittabile è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per

l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti future, il venditore assumerà una posizione in future e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in future e opzioni
Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'Investitore deve essere informato circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'Investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto future e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuitbreakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto future sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'Investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Warrant

Le operazioni in warrant comportano un particolare livello di rischio. L'Investitore che intenda negoziare questi strumenti finanziari derivati deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie sulle quali intende operare. L'acquisto di un warrant è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che giungano a scadenza con un valore anche notevolmente ridotto o addirittura senza alcun valore. Valgono, anche per il warrant, i fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B".

5) Covered warrant

Le operazioni in covered warrant comportano un elevato livello di rischio. Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", valgono per il covered warrant le stesse avvertenze indicate al precedente punto 4) Warrant. Inoltre l'Investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

Come per i rischi descritti precedentemente per indicare cos'è l'effetto leva, anche nel caso di covered warrant il costo di acquisto di detti strumenti finanziari è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore delle attività sottostanti e ciò produce il cosiddetto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato delle attività sottostanti relativamente piccolo, avrà un impatto proporzionalmente più elevato sul valore di mercato del covered warrant: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'Investitore. Tale effetto leva, però, diversamente da quanto descritto sopra in merito ai future, non è interessato da eventuali incrementi del margine versato inizialmente, e, conseguentemente, la perdita potenziale massima non può superare il costo di acquisto dello strumento finanziario più le commissioni.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuitbreakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare le posizioni.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, la prima fosse soggetta a limiti di prezzo mentre il covered warrant non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del strumento finanziario derivato.

Conseguentemente, un Investitore che si accingesse ad acquistare un covered warrant relativo ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo di esercizio dello stesso covered warrant (deep out of the money), deve considerare che la possibilità di profitto inerente detto esercizio diventi remota.

6) Certificate

Il Cliente deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini, il funzionamento e le condizioni dei certificate su cui intende operare. Le operazioni in certificate comportano un consistente livello di rischio e, conseguentemente, la possibilità che il valore dello strumento finanziario si riduca, anche notevolmente, è elevato. Per tale ragione il Cliente potrebbe perdere anche l'intera somma utilizzata per l'acquisto di detti strumenti finanziari più le commissioni, salvo che la struttura del certificate preveda un importo minimo di rimborso a scadenza.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella Parte "B", il Cliente deve considerare che molti degli elementi di rischio indicati per il covered warrant possono riguardare anche il certificate, quali: (a) il regolamento in denaro di un differenziale e non solo l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante; (b) l'"effetto leva" che non comporta però una perdita potenziale superiore al costo di acquisto più le commissioni; (c) i rischi derivanti dal cambiamento delle condizioni contrattuali; (d) le particolari condizioni di illiquidità del mercato; (e) la possibilità che la proporzionalità tra i prezzi dello strumento finanziario e l'attività sottostante possa venire meno, rendendo difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione dello strumento finanziario stesso.

7) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swap

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti finanziari derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'Investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta con il Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'Investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'Investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

7.1) I contratti di swap

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'Investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'Investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'Investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'Investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

PARTE "D"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

I prodotti finanziari assicurativi descritti nella precedente Parte "A", sono il risultato di due componenti distinte. Quella assicurativa deriva dalla natura di polizze vita così come disciplinate dal codice civile e dalla regolamentazione di vigilanza prevista. La componente finanziaria deriva invece dal fatto che l'impresa di assicurazione investe i premi netti ricevuti dai Clienti sottoscrittori in strumenti finanziari sottostanti (ad esempio obbligazioni eventualmente abbinata ad opzioni, Fondi comuni di investimento, ecc.). Quindi la polizza assicurativa sarà soggetta, per quanto riguarda gli strumenti finanziari sottostanti, ai rischi richiamati nelle precedenti Parte "B" e "C", ove applicabili.

La combinazione delle due componenti, unita alla varietà delle tipologie contrattuali che regolano tali prodotti, generano diversi gradi di rischiosità che impongono al Cliente di comprendere preliminarmente il funzionamento e le caratteristiche dei prodotti finanziari assicurativi che intende sottoscrivere.

In tal senso si sottolinea che la distribuzione al pubblico di tali prodotti è soggetta alla preventiva predisposizione di un prospetto, conformemente alle disposizioni del Testo Unico della Finanza. Nel prospetto sono indicate tutte le caratteristiche, le informazioni e i rischi inerenti al prodotto. La Banca si impegna, a semplice richiesta del Cliente o potenziale Cliente, a fornirgli copia di tale prospetto. Sarà buona norma del Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione di un prodotto finanziario assicurativo, prendere visione di tutte le informazioni riportate nel prospetto stesso.

PARTE "E"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DEL RISPARMIO - OICR

I fondi comuni di investimento e le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) appartengono alla categoria degli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio), descritti precedentemente nella parte "A".

Si tratta di portafogli di strumenti i cui rischi associati sono quelli relativi agli strumenti costituenti gli stessi, ossia potenzialmente tutta la gamma di rischi finanziari. In quanto il patrimonio di tali Organismi viene investito in strumenti finanziari, i rischi ad esso collegati possono, potenzialmente, coincidere con tutti quelli relativi a tali strumenti.

Esistono vari tipi di fondi. Una distinzione fondamentale è fra:

- **fondi aperti**, che consentono di sottoscrivere quote, o chiederne il rimborso, in qualsiasi momento. Questi fondi investono normalmente in attività finanziarie quotate;

- **fondi chiusi**, che consentono di sottoscrivere quote solo nel periodo di offerta, che si svolge prima di iniziare l'operatività vera e propria, e le rimborsano di norma solo alla scadenza del fondo. Ai fondi chiusi sono riservati investimenti poco liquidi e di lungo periodo (immobili, crediti, società non quotate).

Fra i fondi aperti, molto importanti per la loro diffusione, i fondi "armonizzati", costituiti nei paesi dell'Unione europea, che investono prevalentemente in titoli quotati (azioni, obbligazioni, ecc.). Il termine "armonizzati" deriva dal fatto che seguono regole e criteri comuni volti a tutelare gli interessi dei risparmiatori, limitando e frazionando i rischi assumibili dai fondi. A seconda delle loro politiche di investimento, i fondi armonizzati si suddividono in:

- **fondi azionari**: investono prevalentemente in azioni e, generalmente, si caratterizzano per un alto grado di rischio;

- **fondi obbligazionari**: investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari;

- **fondi bilanciati**: investono sia in azioni che in obbligazioni, con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio;

- **fondi monetari**: investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi).

Per una corretta determinazione dei rischi associati è necessario conoscere le caratteristiche specifiche di ciascun fondo riportate nel documento contenente le informazioni chiave che prevede l'inclusione di un indicatore sintetico di rischio basato su sette categorie di rischio e include inoltre spiegazioni testuali e avvisi supplementari, se del caso.

Di seguito vengono illustrati i principali rischi comunemente associati alla categoria degli OICR:

- **Rischio di controparte**: è il rischio che il soggetto con il quale il fondo ha stipulato contratti non sia in grado di rispettare gli impegni assunti.

- **Rischio di credito**: è il rischio che l'emittente degli strumenti di debito in cui è investito il fondo non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento.

- **Rischio connesso a strumenti derivati**: i derivati sono utilizzati per incrementare, ridurre o mantenere il livello di rischio del comparto. La strategia seguita dal comparto può non avere esito positivo, provocando perdite significative per il comparto.

- **Rischio di evento**: eventi imprevisi quali svalutazioni, eventi politici etc.

- **Rischio di liquidità**: è il rischio che la vendita degli strumenti finanziari in cui il fondo è investito avvenga ad un prezzo inferiore al valore degli strumenti stessi

- **Rischio operativo**: ritardi o il mancato funzionamento di processi operativi possono avere un impatto negativo sul comparto.

- **Rischio di mercato**: è il rischio che il valore degli strumenti in cui è investito il fondo si riduca a causa di variazioni di condizioni di mercato (come la volatilità dei prezzi azionari, dei tassi di interesse e dei tassi di cambio).

- **Rischio di cambio**: rischio legato ad una variazione del rapporto di cambio tra due valute, che incide sul valore di un bene espresso in una valuta estera.

SPESE CORRENTI PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO															
Commissioni, spese e oneri accessori del servizio di consulenza di portafoglio in materia di investimenti		Commissioni			0,00										
		Spese			0,00										
		Oneri accessori (compresi fiscali)			0,00										
COSTI PER OPERAZIONI AVVIATE NEL CORSO DELLA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI INVESTIMENTO															
Tipologia strumenti finanziari	COMMISSIONI DI RACCOLTA ORDINI		COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO		COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PER TRADING ON LINE			COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PER PHONE BANKING			COMMISSIONI DI NEGOZIAZIONE PER MOBILE BANKING			IPOTESI ACQUISTO EUR 10.000 CON IL CANALE PIU' COSTOSO	
	quando espresse in termini percentuali sono conteggiate sul controvalore dell'operazione														
	Tot %	Min	Tot %	Min	Tot %	Min	Max	Tot %	Min	Max	Tot %	Min	Max		Comm. Eur
BOT trimestrali	0,5000 %	10,50	0,3000 %	10,50	0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	
BOT semestrali	0,5000 %	10,50	0,4000 %	10,50	0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	
BOT annuali	0,5000 %	10,50	0,5000 %	10,50	0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	
Titoli di Stato italiani	0,5000 %	10,50	0,5000 %	10,50	0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	
Titoli di Stato esteri	0,5000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	
Obbligazioni italiane	0,5000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	
Titoli di Stato italiani con vita residua minore di 120 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Titoli di Stato italiani con vita residua minore di 240 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Titoli di Stato italiani con vita residua minore di 370 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Acquisto titoli di propria emissione con vita residua minore di 120 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Acquisto titoli di propria emissione con vita residua minore di 240 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Acquisto titoli di propria emissione con vita residua minore di 370 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Vendita titoli di propria emissione con vita residua minore di 120 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Vendita titoli di propria emissione con vita residua minore di 240 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Vendita titoli di propria emissione con vita residua minore di 370 giorni			0,5000 %	10,50										50,00	
Obbligazioni convertibili italiane	0,5000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	
Obbligazioni estere	0,5000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	
Obbligazioni convertibili estere	0,5000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00	

Acquisto di obbligazioni di propria emissione	0,5000 %	10,50	0,5000 %	10,50	0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00
Vendita di obbligazioni di propria emissione	0,5000 %	10,50	0,5000 %	10,50	0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00
Acquisto di obbligazioni convertibili di propria emissione	0,5000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00
Vendita di obbligazioni convertibili di propria emissione	0,5000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	50,00
Azioni e diritti italiani	0,7000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	70,00
Azioni e diritti esteri	1,0000 %	10,50			0,2500 %	20,00		0,3500 %	20,00		0,2500 %	20,00		100,00
Warrant e covered warrant italiani	0,7000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	70,00
Warrant e covered warrant esteri	1,0000 %	10,50			0,2500 %	20,00		0,3500 %	20,00		0,2500 %	20,00		100,00
Acquisto azioni e diritti di propria emissione	0,7000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	70,00
Vendita azioni e diritti di propria emissione	0,7000 %	10,50			0,1950 %	7,50	75,00	0,2500 %	7,50	75,00	0,1950 %	7,50	75,00	70,00
Spezzature (su titoli di stato, obbligazioni, obbligazioni convertibili, azioni, warrant e diritti)				0,00										0,00

Tipologia strumenti finanziari	SPESE PER NOTA INFORMATIVA (dati in Euro)					IPOTESI ACQUISTO EUR 10.000 CON IL CANALE PIU' COSTOSO
	RACCOLTA ORDINI	NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO	TRADING ON LINE	PHONE BANKING	MOBILE BANKING	
BOT trimestrali	5,00	5,00	2,50	5,00	2,50	0,0500 %
BOT semestrali	5,00	5,00	2,50	5,00	2,50	0,0500 %
BOT annuali	5,00	5,00	2,50	5,00	2,50	0,0500 %
Titoli di Stato italiani	5,00	5,00	2,50	5,00	2,50	0,0500 %
Titoli di Stato esteri	5,00		2,50	5,00	2,50	0,0500 %
Obbligazioni italiane	5,00		2,50	5,00	2,50	0,0500 %
Titoli di Stato italiani con vita residua minore di 120 giorni		5,00				0,0500 %
Titoli di Stato italiani con vita residua minore di 240 giorni		5,00				0,0500 %
Titoli di stato italiani con vita residua minore di 370 giorni		5,00				0,0500 %
Acquisto titoli di propria emissione con vita residua minore di 120 giorni		5,00				0,0500 %
Acquisto titoli di propria emissione con vita residua minore di 240 giorni		5,00				0,0500 %
Acquisto titoli di propria emissione con vita residua minore di 370 giorni		5,00				0,0500 %
Vendita titoli di propria emissione con vita residua minore di 120 giorni		5,00				0,0500 %
Vendita titoli di propria emissione con vita residua minore di 240 giorni		5,00				0,0500 %
Vendita titoli di propria emissione con vita residua minore di 370 giorni		5,00				0,0500 %
Obbligazioni convertibili italiane	5,00		2,50	5,00	2,50	0,0500 %

PROSPETTO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVO A FUTURE E OPZIONI

	COMMISSIONI PER LOTTO	SPESE PER ORDINE	COMMISSIONI PER ESERCIZIO %	SPESE ESERCIZIO PER ORDINE	Ipotesi costo esercizio su opzioni ISO ALFA per un controvalore di azioni pari a 10.000 Eur	
Future su indice	38,50					
Mini future su indice	25,00					
Opzioni su indice	38,50					
Individual Stock Option	25,00	7,75	0,3000 %	7,75	0,3775 %	37,75
(min € 10,33)						
Ineseguiti e revoche		7,75				
Sono inoltre considerate spese dovute e da rimborsare alla Banca tutti gli oneri fiscali derivanti dall'effettuazione delle operazioni relative a future e opzioni						

SPESE PER SERVIZI ACCESSORI			Ipotesi costo titolo per un controvalore di 10.000 euro	
Spese tenuta conto titoli per semestre (1/12 - 31/5 ovvero 1/6 - 30/11) o frazione in base al contenuto. In presenza di piu' tipologie di titoli verra' applicato l'importo maggiore. Sono esenti i depositi contenenti titoli per un valore complessivo inferiore a euro 3.000.				
BOT	10,00 Euro	0,1000 %	10,00	
ALTRI TITOLI DI STATO	10,00 Euro	0,1000 %	10,00	
TITOLI CENTRALIZZATI	50,00 Euro	0,5000 %	50,00	
TITOLI ESTERI	50,00 Euro	0,5000 %	50,00	
TITOLI ESTERI CENTRALIZZATI	50,00 Euro	0,5000 %	50,00	
TITOLI IRREGOLARI	50,00 Euro	0,5000 %	50,00	
TITOLI IN CAVEAU	50,00 Euro	0,5000 %	50,00	
ALTRI TITOLI	50,00 Euro	0,5000 %	50,00	
Sono esclusi dai conteggi le quote di fondi comuni collocati dalla Banca, azioni Bper Int. Sicav, i libretti a risparmio, i certificati di deposito, le azioni e le obbligazioni emesse da una Banca del Gruppo BPER.				
PAGAMENTO CEDOLE E DIVIDENDI E RIMBORSO TITOLI SCADUTI O ESTRATTI				
ACCREDITO CEDOLE SU TITOLI ITALIANI DIVERSI DA TITOLI DI STATO	2,90 Euro	0,0290 %	2,90	
ACCREDITO CEDOLE SU TITOLI ESTERI DIVERSI DA TITOLI DI STATO	2,90 Euro	0,0290 %	2,90	
RIMBORSO TITOLI ITALIANI DIVERSI DA TITOLI DI STATO	2,90 Euro	0,0290 %	2,90	
RIMBORSO TITOLI ESTERI DIVERSI DA TITOLI DI STATO	2,90 Euro	0,0290 %	2,90	
ACCREDITO DIVIDENDI SU TITOLI ITALIANI	2,90 Euro	0,0290 %	2,90	
ACCREDITO DIVIDENDI SU TITOLI ESTERI	2,90 Euro	0,0290 %	2,90	
(oltre ad altre spese reclamate da societa' e/o casse incaricate)				
SPESE PER OPERAZIONI VARIE SUL CAPITALE E SOSTITUZIONE DI CERTIFICATI (PER OGNI OPERAZIONE)				
CONVERSIONE TITOLI ITALIANI	0,00 Euro	0,0000 %	0,00	
CONVERSIONE TITOLI ESTERI	0,00 Euro	0,0000 %	0,00	
AUMENTI DI CAPITALE ITALIANI	8,60 Euro	0,0860 %	8,60	
AUMENTI DI CAPITALE ESTERI	8,60 Euro	0,0860 %	8,60	
(oltre ad altre spese da societa' e/o casse incaricate)				

CONSEGNA MATERIALE DI TITOLI CARTACEI A CLIENTI O AD ALTRI ISTITUTI, TRASFERIMENTO CONTABILE AD ALTRI ISTITUTI (ESCLUSE BANCHE DEL GRUPPO)			
Per ogni titolo si prevede solo il rimborso delle spese di assicurazione e trasporto ed eventuali spese reclamateci			
RECUPERO SPESE INVIO POSIZIONE TITOLI CARTACEA (CON ESCLUSIONE DI QUELLE RIFERITE A DEPOSITI CONTENENTI SOLO TITOLI DI STATO, AZIONI ED OBBLIGAZIONI EMESSE DA BANCHE DEL GRUPPO BPER, QUOTE DI FONDI COMUNI COLLOCATE DALLA BANCA, AZIONI BPER INT. SICAV)			
INVIO TRIMESTRALE	0,80 Euro	0,0080 %	0,80
INVIO CON ALTRA PERIODICITA	0,80 Euro	0,0080 %	0,80
RECUPERO SPESE INVIO POSIZIONE TITOLI ONLINE (OVE SIA STATO ATTIVATO IL SERVIZIO)	0,00 Euro	0,0000 %	0,00
SPESE PER GESTIONE DELLA FISCALITA' AMERICANA			
PER SEMESTRE (1-12 - 31-5 OVVERO 1-6 - 30-11) O FRAZIONE; DEPOSITI CONTENENTI TITOLI AMERICANI	25,00 Euro	0,2500 %	25,00
RIMBORSO TITOLI E CEDOLE IN DIVISE ESTERE - COMMISSIONI DI INTERVENTO (ESPRESSE IN TERMINI PERCENTUALI)			
APPLICATE QUANDO LA DIVISA DI TRATTAZIONE E LA DIVISA DI REGOLAMENTO SONO UNA DIVISA OUT (NON EURO) ED EURO E VICEVERSA	0,20 %	0,2000 %	20,00
CAMBIO APPLICATO			
CAMBIO RILEVATO ALLE ORE 17 DEL SECONDO GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE LA DATA DI SCADENZA, OVVERO LA DATA DI EFFETTIVO INCASSO DELLA DIVISA DALLA CONTROPARTE, CON APPLICAZIONE DI UNO SPREAD MASSIMO DELLO 0,25%	0,25 %	0,2500 %	25,00
TRASPARENZA - COMUNICAZIONI CON ESCLUSIONE DEI DEPOSITI CONTENENTI SOLO PRODOTTI EMESSI DALLA BANCA (AZIONI, OBBLIGAZIONI, LIBRETTI A RISPARMIO E CERTIFICATI DI DEPOSITO) ALLA DATA DELLA COMUNICAZIONE.			
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE (CARTACEE)	0,90 Euro	0,0090 %	0,90
RECUPERO SPESE PER INVIO COMUNICAZIONI PERIODICHE ONLINE (OVE SIA STATO ATTIVATO IL SERVIZIO)	0,00 Euro	0,0000 %	0,00
RICHIESTE DI CERTIFICAZIONI ATTESTANTI IL POSSESSO DI TITOLI IN DEPOSITO			
PER OGNI CERTIFICAZIONE EMESSA	11,10 Euro	0,1110 %	11,10
VALUTE PAGAMENTO CEDOLE E RIMBORSO TITOLI SCADUTI/ESTRATTI. SCARTO VALUTA RISPETTO AL PRIMO GIORNO UTILE PER LA RISCOSSIONE			
- ACCREDITO CEDOLE SU TITOLI DI STATO ITALIANI	0 giorni Lavorativi		
- ACCREDITO CEDOLE SU TITOLI DI STATO ESTERI	0 giorni Lavorativi		
- ACCREDITO CEDOLE SU TITOLI ITALIANI DIVERSI DA TITOLI DI STATO	1 giorni Lavorativi		
- ACCREDITO CEDOLE SU TITOLI ESTERI DIVERSI DA TITOLI DI STATO	1 giorni Lavorativi		
- ACCREDITO CEDOLE SU TITOLI EMESSI DA BANCHE DEL GRUPPO BPER	0 giorni Lavorativi		
- RIMBORSO BOT	0 giorni Lavorativi		
- RIMBORSO TITOLI DI STATO ITALIANI DIVERSI DA BOT	0 giorni Lavorativi		
- RIMBORSO TITOLI DI STATO ESTERI	0 giorni Lavorativi		
- RIMBORSO TITOLI ITALIANI DIVERSI DA TITOLI DI STATO	1 giorni Lavorativi		

- RIMBORSO TITOLI ESTERI DIVERSI DA TITOLI DI STATO	1 giorni Lavorativi		
- RIMBORSO TITOLI EMESSI DA BANCHE DEL GRUPPO BPER	0 giorni Lavorativi		
- ACCREDITO DIVIDENDI SU TITOLI ITALIANI	1 giorni Lavorativi		
- ACCREDITO DIVIDENDI SU TITOLI ESTERI	1 giorni Lavorativi		
- ACCREDITO DIVIDENDI SU TITOLI EMESSI DA BANCHE DEL GRUPPO BPER	0 giorni Lavorativi		
NEGOZIAZIONE DEL CAMBIO NEI CASI DI RACCOLTA ORDINI E NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO RIGUARDANTI STRUMENTI FINANZIARI IN DIVISA DIVERSI DA EURO			
I TITOLI SONO CONSIDERATI ITALIANI SE RISULTANO ACCENTRATI PRESSO MONTE TITOLI OPPURE SE PRESENTANO COME MERCATO DI RIFERIMENTO IL MERCATO ITALIANO, IN TUTTI GLI ALTRI CASI I TITOLI SONO CONSIDERATI ESTERI. FANNO ECCEZIONE I TITOLI CON BORSA DI QUOTAZIONE 'IT EM' (EUROMOT) I QUALI VENGONO TRATTATI COME TITOLI ESTERI INDIPENDENTEMENTE DALLE REGOLE SOPRA DESCRITTE.			
CAMBIO RILEVATO ALLE ORE 17 DEL SECONDO GIORNO LAVORATIVO ANTECEDENTE LA VALUTA DI REGOLAMENTO DELL'OPERAZIONE, CON APPLICAZIONE DI UNO SPREAD MASSIMO DELLO 0,25%		0,2500 %	25,00

COSTI INERENTI IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO DI O.I.C.R. E PRODOTTI FINANZIARI ASSICURATIVI

Gli strumenti finanziari emessi da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) distribuiti dalla Banca comportano costi specifici per ciascuno strumento finanziario; tali costi verranno comunicati nel dettaglio al momento della prestazione dei servizi di investimento pertinenti, con indicazione separata degli eventuali incentivi percepiti dalla Banca.

IMPOSTA DI BOLLO SU STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI

L'imposta è determinata applicando l'aliquota tempo per tempo vigente. Sui depositi titoli l'imposta è calcolata sul valore di mercato degli strumenti finanziari alla fine del periodo rendicontato, sommando anche il fair value dei derivati, qualora sia positivo. Per gli strumenti finanziari che non presentano un valore di mercato (es. azioni non quotate) si fa riferimento al valore nominale e, in mancanza, al costo di acquisto.

ULTERIORI COSTI

Qualora in conseguenza dell'operatività del Cliente emergessero ulteriori costi, comprese eventuali imposte non pagate tramite la Banca, sarà cura di quest'ultima darne specifica comunicazione al cliente

ESEMPI - COSTI ED ONERI TOTALI APPLICATI A CASI ESEMPLIFICATIVI DI SITUAZIONI TIPO

Esempio 1		Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
	795,00 €		
Spesa una tantum	0 €		
Spese correnti	0 €		
Costi per le operazioni	260,00 €		
Spese per servizi accessori	535,00 €		
Costi accessori	0 €		
Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in euro su Borsa Italiana, detenute per 5 anni poi vendute, che hanno distribuito un dividendo di 30 euro ogni anno			
		1,59 % Costo percentuale annualizzato	

Esempio 2		Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
	1.430,00 €		
Spesa una tantum	0 €		
Spese correnti	0 €		
Costi per le operazioni	360,00 €		
Spese per servizi accessori	1.070,00 €		
Costi accessori	0 €		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in euro su Borsa Italiana, detenute per 10 anni poi vendute, che hanno distribuito un dividendo di 30 euro ogni anno

1,43 % Costo percentuale annualizzato

Esempio 3

	275,50 €	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	o €		
Spese correnti	o €		
Costi per le operazioni	155,00 €		
Spese per servizi accessori	120,50 €		
Costi accessori	o €		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Titoli di Stato Italiani, durata 5 anni, che hanno distribuito due cedole di 15 euro semestrali per ogni anno, portati alla scadenza

0,55 % Costo percentuale annualizzato

Esempio 4

	496,00 €	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	o €		
Spese correnti	o €		
Costi per le operazioni	255,00 €		
Spese per servizi accessori	241,00 €		
Costi accessori	o €		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Titoli di Stato Italiani, durata 10 anni, che hanno distribuito due cedole di 15 euro semestrali per ogni anno, portati alla scadenza

0,50 % Costo percentuale annualizzato

Esempio 5

	1.200,18 €	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	o €		
Spese correnti	o €		
Costi per le operazioni	350,00 €		
Spese per servizi accessori	850,18 €		
Costi accessori	o €		

Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in dollari sul mercato americano, detenute per 5 anni poi vendute, che hanno distribuito due dividendi ogni anno di 15 euro di controvalore cadauno

2,40 % Costo percentuale annualizzato

Esempio 6

	2.100,35 €	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	o €		
Spese correnti	o €		
Costi per le operazioni	450,00 €		
Spese per servizi accessori	1.650,35 €		

Costi accessori	o €	
<p>Ipotizzato l'acquisto di 10.000 euro di controvalore di Azioni in dollari sul mercato americano, detenute per 10 anni poi vendute, che hanno distribuito due dividendi ogni anno di 15 euro di controvalore cadauno</p>		
2,10 % Costo percentuale annualizzato		

Esempio 7				
	928,25	€	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	o	€		575,00 €
Spese correnti	225,00	€		
Costi per le operazioni	107,75	€		
Spese per servizi accessori	20,50	€		
Costi accessori	o	€		
<p>Ipotizzata la sottoscrizione di un fondo comune di investimento bilanciato per 10.000 euro, collocato dalla banca, detenuto per 5 anni poi rimborsato, che a ogni fine anno incrementi il suo valore di 30 euro</p>				
1,86 % Costo percentuale annualizzato				

Esempio 8				
	1849,50	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	o	€		1.150,00 €
Spese correnti	450,00	€		
Costi per le operazioni	208,50	€		
Spese per servizi accessori	41,00	€		
Costi accessori	o	€		
<p>Ipotizzata la sottoscrizione di un fondo comune di investimento bilanciato per 10.000 euro, collocato dalla banca, detenuto per 10 anni poi rimborsato, che a ogni fine anno incrementi il suo valore di 30 euro</p>				
1,85 % Costo percentuale annualizzato				

Esempio 9				
	14.650,00	€	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Spesa una tantum	o	€		5.000,00 €
Spese correnti	8.600,00	€		
Costi per le operazioni	1.050,00	€		
Spese per servizi accessori	o	€		
Costi accessori	o	€		
<p>Ipotizzata la sottoscrizione di una polizza Personal Selecta Plus per 100.000 euro, collocata dalla banca, detenuta per 5 anni e poi rimborsata. La polizza comprende 5 fondi, ognuno per un importo di 20.000 euro</p>				
2,93 % Costo percentuale annualizzato				

Esempio 10				
	29.250,50	€	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Spesa una tantum	o	€		

Spese correnti	17.200,00 €	10.000,00 €
Costi per le operazioni	2.050,00 €	
Spese per servizi accessori	0 €	
Costi accessori	0 €	

Ipotizzata la sottoscrizione di una polizza Personal Selecta Plus per 100.000 euro, collocata dalla banca, detenuta per 10 anni e poi rimborsata. La polizza comprende 5 fondi, ognuno per un importo di 20.000 euro

2,93 % Costo percentuale annualizzato

Esempio 11

	8.109,00 €	Costo complessivo per 5 anni	Incentivi
Costi di hedging	510,00 €		
Mark-up	7.599,00 €		

Ipotesi di derivato OTC I.R.S. di nozionale Eur 1.000.000 in ammortamento a copertura di indebitamento a tasso variabile, euribor 3 mesi, con liquidazione mensile dei flussi di interesse

0,32 % Costo percentuale annualizzato

Esempio 12

	18.423,00 €	Costo complessivo per 10 anni	Incentivi
Costi di hedging	1.004,00 €		
Mark-up	17.419,00 €		

Ipotesi di derivato OTC I.R.S. di nozionale Eur 1.000.000 in ammortamento a copertura di indebitamento a tasso variabile, euribor 3 mesi, con liquidazione mensile dei flussi di interesse

0,37 % Costo percentuale annualizzato

Esempio 13

	4.000,00 €	Costo complessivo per 6 mesi	Incentivi
Costi di hedging	500,00 €		
Mark-up	3.500,00 €		

Ipotesi di derivato OTC relativo ad acquisto di singola opzione in cambi, con scadenza 6 mesi, di controvalore nominale pari a Eur 1.000.000

0,80 % Costo percentuale annualizzato

Esempio 14

	4.000,00 €	Costo complessivo per 12 mesi	Incentivi
Costi di hedging	500,00 €		
Mark-up	3.500,00 €		

Ipotesi di derivato OTC relativo ad acquisto di singola opzione in cambi, con scadenza 12 mesi, di controvalore nominale pari a Eur 1.000.000

0,40 % Costo percentuale annualizzato

Incentivi percepiti dalla Banca per il servizio di collocamento di strumenti finanziari, O.I.C.R. e Prodotti Finanziari Assicurativi

A fronte della prestazione del servizio di collocamento di strumenti finanziari emessi da Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) dal Ministero del Tesoro o da altri Enti Emittenti, la Banca potrebbe eventualmente ricevere, quale retrocessione da parte del Ministero del Tesoro, dell'Ente Emittente, della Sicav o della Società di Gestione del Risparmio, tutte o una parte delle commissioni a carico del Cliente, previste nel prospetto di offerta, benefici non monetari minori, senza quindi comportare, per tale retrocessione, alcun ulteriore aggravio a carico del Cliente.

Considerato il notevole numero di strumenti finanziari emessi da O.I.C.R., dal Ministero del Tesoro e da altri Enti Emittenti e attualmente collocati dalla Banca e valutato che tale offerta può variare in funzione di nuovi accordi stipulati dalla

stessa, la Banca si obbliga a precisare, su richiesta del Cliente, l'esatta percentuale percepita eventualmente dalla medesima e riconosciuta, suddivisa eventualmente per categoria commissionale e tipologia.


Analogamente, nei casi di collocamento di Prodotti Finanziari Assicurativi, qualora sussistano accordi con le società di assicurazioni emittenti che prevedano la retrocessione di commissioni per l'attività di collocamento svolta dalla Banca, nell'ammontare variabile sopra indicato, la Banca si obbliga a precisare, su richiesta del Cliente, l'esatta percentuale percepita eventualmente dalla medesima suddivisa anche per categoria commissionale e tipologia.

La Banca mette a disposizione, su richiesta del Cliente, la documentazione disciplinante la descrizione puntuale degli incentivi percepiti dalla medesima.

.....
(luogo)

.....
(data)

BANCO DI SARDEGNA
SOCIETÀ per AZIONI



Attestazione di consegna

Il sottoscritto attesta di aver ricevuto il presente Documento generale di informativa relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, di esecuzione di ordini per conto dei Clienti, di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari, di collocamento di strumenti finanziari e di consulenza in materia di investimenti, composto di 26 pagine ed identificato dal codice 1368134 riportato in calce ad ogni pagina.